

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del D.lgs.231/01



INDICE

1.1 Generalità	. 9 . 10
	. 10
1.2 STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231	
1.3 INTEGRABILITA' CON GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE	
	11
1.3.2 METODOLOGIA APPLICATA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231	11
2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE/PRESENTAZIONE E POLITICA DELLA	
SOCIETA'	. 12
2.1 GENERALITA'	. 12
2.2 SCOPO	. 12
2.3 APPLICAZIONE	. 13
2.4 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'	
2.5 LA POLITICA	
2.5.1 OBIETTIVI	
3 RIFERIMENTI NORMATIVI	
3.1 NORME E LINEE GUIDA	. 19
4 TERMINI E DEFINIZIONI	. 20
5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA (SGR	۱)
23	
5.1 REQUISITI GENERALI	23
5.2 SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	24
6 PIANIFICAZIONE DELLA IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI REATI E D.LGS	26
6.1 GENERALITA'	26
6.2 DEFINIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE	28
6.3 IL LIVELLO DEI RISCHI E LA MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	29
6.3.1 STRUMENTO DI LAVORO	30
6.4 POSSIBILI REATI PREVISTI DAL D.LGS 231/01	30
6.5 ASPETTI GENERALI	38
6.6 LE PROCEDURE	40
6.7 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI	42
7 CONTROLLO DELLA VALIDITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE	42



	7.1	DOCUMENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI AUDIT INTERNI	42
	7.2	ATTUAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	43
8		RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE	43
	8.1	IMPEGNO DELLA DIREZIONE	43
	8.2	CODICE ETICO E POLITICA PER LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	44
9		ORGANISMO DI VIGILANZA	44
	9.1	RUOLO E COMPOSIZIONE	45
	9.2	RISERVATEZZA	46
	9.3	COMPITI E POTERI	46
	9.4	FLUSSI INFORMATIVI	47
	9.5	INIZIATIVA DI CONTROLLO	50
	9.6	STRUMENTI DI CONTROLLO E AZIONE	50
	10	OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE	50
	10.1	AMBITO DI RIFERIMENTO	50
	10.2	ATTIVITA' DI CONTROLLO	51
	10.3	RIESAME DELLA DIREZIONE	51
-		Alle esigenze di risorse.	52
	11	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	52
	11.1	SCOPO	52
	11.2	MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE	53
	11.3	FORMAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE	53
	12	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	54
	12.1	Premessa	54
	12.2	DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI	54
	12.3	LE CONDOTTE RILEVANTI	56
	12.4	LE SANZIONI	56
	12.5	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	57
	12.6	LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI	57
	12.7	MISURE NEI CONFRONTI DEI MEDICI	58
	12.8	IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	59
	INDI	VIDUAZIONE DEI POSSIBILI REATI DERIVATI DALLE ATTIVITA' DEL CENTRO RIABILIA	
			62
	13	IMPLEMENTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE	E 63
	13.1	VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATO DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEL CENTRO RIAE	BILIA



13.2	I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (Artt.24 e 25 del Decreto)	65
13.3	I REATI EX ART.24	65
13.4	I REATI EX ART.25	66
13.5	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	69
13.6	Aree a rischio	71
13.7	Disposizioni e principi specifici	72
14 I r	reati societari (art. 25-ter del Decreto)	74
14.1	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	75
14.2	Aree a rischio	76
14.3	Disposizioni e principi specifici	76
14.4	Istruzioni e verifiche dell'OdV	77
15 I	reati in tema di salute e di sicurezza sul lavoro	78
15.1	Le singole fattispecie	79
15.2	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	81
15.3	Aree a rischio	82
15.4	Attività di prevenzione e monitoraggio dell'OdV	84
16 I r	reati contro la personalità individuale	86
	di persone (art. 601 c.p.)	87
Acquis	to e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)	87
16.1	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	88
16.2	Aree a rischio	88
16.3	Disposizioni e principi specifici	89
16.4	Istruzioni e verifiche dell'OdV	89
	reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di enza illecita	90
17.1	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	93
17.2	Aree a rischio	94
17.3	Disposizioni e principi specifici	94
17.4	Istruzioni e verifiche dell'OdV	95
	Reati di falsità in moneta, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in nti o segni di riconoscimento	95
18.1	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	96
18.2	Le singole fattispecie	97
18.3	Aree a rischio	98
18.4	Disposizioni e principi specifici	99



18.5	Istruzioni e verifiche dell'OdV	. 100
19 rea	ati di criminalità informatica	100
19.1	Le singole fattispecie	. 101
19.2	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	107
19.3	Aree a rischio	. 108
19.4	Disposizioni e principi specifici	. 108
19.5	Istruzioni e verifiche dell'OdV	109
20 I Re	ati ambientali	109
20.1	Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	110
20.2	Aree a rischio	. 111
20.3	Disposizioni e principi specifici	. 111
21 MIS	URAZIONE E ANALISI DI MIGLIORAMENTO	112
21.1	PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE	. 112
21.2	MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI	. 112
21.3	L'ANALISI DEI DATI	. 113
21.4	MIGLIORAMENTO CONTINUO	113
۸ II +:		112



PREMESSA

D.lgs. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata da Bruxelles, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

Il Decreto legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità dell'ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, trattasi di alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione (Indebita percezione di erogazioni pubbliche, Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Concussione e Corruzione), a cui si sono successivamente aggiunti i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, alcune fattispecie di reati in materia societaria, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. "Abusi di mercato"), una nuova fattispecie di reato contro la vita e l'incolumità individuale, nonché i cosiddetti "illeciti transnazionali". A ciò si aggiunga che tra le fattispecie di reati in materia societaria è stata inclusa quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi da parte, tra l'altro, dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati mentre, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2623 c.c. da parte della Legge 262/2005, il reato di falso in prospetto (ora previsto dall'art. 173-bis del Decreto legislativo 58/1998),



non è più parte delle fattispecie di reati in materia societaria rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

Con la legge n. 123 del 3 agosto 2007, il novero dei reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione dei reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, mentre il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 – in vigore dal 29 dicembre 2007 ed in attesa dei relativi provvedimenti attuativi – ha ampliato la responsabilità delle società anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni o denaro di provenienza illecita. La legge 15 luglio 2009, n. 94 ha introdotto tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata, mentre la legge n. 99 del 23/07/09 ha ampliato le fattispecie rilevanti con i delitti contro l'industria e il commercio e delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Infine, la legge 3 agosto 2009 n. 116 ha introdotto il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti oltre alle sanzioni pecuniarie vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati. Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all'accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal Decreto legislativo 231/2001.



1. INTRODUZIONE

1.1 Generalità

In tale ottica il *Centro Riabilia* ha provveduto ad effettuare un'analisi del contesto aziendale per evidenziare le aree e le modalità con le quali si possono realizzare i reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (attività di *risk assesment*), al fine di elaborare un modello organizzativo coerente con la specifica attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto legislativo 231/2001.

Si rileva comunque che i modelli organizzativi previsti dal Decreto legislativo 231/2001 non costituiscono un "quid novi", poiché l'attività di impresa svolta dalla Società è sostanzialmente caratterizzata da un proprio sistema di controllo, particolarmente rigoroso basato sull'implementazione di un Sistema di Gestione in accordo alle norme:

	UNI	ΕN	ISO	900	1:20	15:
--	-----	----	-----	-----	------	-----

☐ SGSL 81/08

di cui il modello organizzativo 231 descritto nel presente Manuale è parte integrante. Ulteriormente *Centro Riabilia* ha adottato il Codice di autoregolamentazione per la protezione dei dati personali, con il quale intende assicurare che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al GDPR 2016/679.

Per la società si è trattato, quindi, di effettuare un riscontro delle strutture organizzative interne già attive e operanti per verificarne la rispondenza, anche formale, al dettato del Decreto legislativo 231/2001 e integrare il Modello Organizzativo 231 nel Sistema di Gestione sempre in ottemperanza a quanto stabilito nel codice di Autoregolamentazione per la protezione dei dati personali previsto dal GDPR 2016/679.

Il *Centro Riabilia* è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari. A tal fine, la società ha avviato un programma di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza delle procedure aziendali già esistenti alle finalità previste dal Decreto e ad integrare i principi comportamentali e le procedure già adottate.



La Direzione ha dato attuazione al Modello Organizzativo con la nomina dell'apposito Organismo di Vigilanza. La direzione si riserva, a seguito di verifiche periodiche, anche sulla base delle proposte formulate dall'Organismo di Vigilanza, di procedere all'approvazione di ulteriori eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo, significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa, modifiche normative al Decreto legislativo 231/2001.

1.2 STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Il Modello Organizzativo 231 del *Centro Riabilia*, elaborato anche sulla base delle "Linee Guida" di Confindustria, si concretizza in un articolato piramidale di principi e procedure, che si può descrivere sinteticamente come segue:

- Codice etico, in esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari;
- Sistema di controllo interno, è l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi. Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello Organizzativo il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutte le diverse funzioni della Società.
- Attività di controllo interno, sono state elaborate per tutti i processi operativi ad rischio e per i processi strumentali. Tali attività presentano un'analoga struttura, che si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, i reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione. Gli schemi di controllo interno sono stati elaborati alla luce di tre regole cardine e precisamente:
- La separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;



- La c.d. "tracciabilità" delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse;
- l'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.

Il Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.

1.3 INTEGRABILITA' CON GLI ALTRI SISTEMI DI GESTIONE

Per rendere il Modello Organizzativo 231 formalmente e sostanzialmente simile al proprio Sistema di Gestione interno la società ha scelto di applicare l'Approccio per Processi e la Metodologia PDCA (*Plan-Do-Check-Act*).

1.3.1 APPROCCIO PER PROCESSI

Il Centro Riabilia dopo aver individuato le attività nel cui ambito possano essere commessi reati rilevanti, ha utilizzato l'approccio per processi che evidenzia anche le interazioni tra i vari processi e ne consente la loro gestione al fine ottenere la deresponsabilizzazione amministrativa delle persone giuridiche e della Società stessa.

1.3.2 METODOLOGIA APPLICATA PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231

Il Centro Riabilia per stabilire, documentare, attuare, mantenere attiva e migliorare l'efficacia del Modello Organizzativo, utilizza ove possibile la metodologia PDCA secondo la seguente corrispondenza di fasi:



2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE/PRESENTAZIONE E POLITICA DELLA SOCIETA'

2.1 GENERALITA'

Il presente Manuale, descrive la struttura del Modello di Controllo con cui *Centro Riabilia* intende attuare e tenere sotto controllo le proprie attività al fine di prevenire la realizzazione dei reati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300").

2.2 SCOPO

Scopo del presente manuale è definire il Modello organizzativo 231 aziendale:

- Definendo un Sistema Organizzativo chiaro e formalizzato;
- assegnando dei poteri (autorizzazioni e firme) coerenti con le responsabilità gestionali della Società;
- stabilendo delle procedure per la registrazione, l'autorizzazione e la verifica di ogni operazione ritenuta critica;
- istituendo un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- definendo le procedure di comunicazione al personale e formando lo stesso sulle caratteristiche del Modello e sulle responsabilità di ognuno per la sua corretta applicazione.

Il modello Organizzativo 231 descritto nel presente manuale è parte integrante del Sistema di Gestione per la Qualità adottato dalla Società.



2.3 APPLICAZIONE

Il modello organizzativo 231 si applica a tutti i settori di attività e a tutti i processi aziendali che presentano potenzialmente dei fattori di rischio in relazione alla realizzazione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001.

2.4 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'



Il Centro Riabilia è accreditato con il S.S.R (Servizio Sanitario Regionale) per le attività di Riabilitazione Estensiva Ambulatoriale e Domiciliare (D.D.G. n. 909 del 04/02/2010 - codice CRE 029);

La Medicina Fisica e Riabilitazione è autorizzata dalla Regione Calabria (Aut. D.G.R. N. 216 del 22/1/96).

Il Centro Riabilia è presente sul territorio dal 1995; offre servizi all'avanguardia agli utenti e grazie alle competenze del personale Sanitario, vengono effettuati dei trattamenti mirati ad un migliore recupero funzionale.

Il centro opera in collaborazione con i Servizi territoriali con l'obiettivo di soddisfare i bisogni di salute e benessere delle persone, con la finalità di offrire un insieme integrato di servizi nel settore socio-sanitario.

Gli obiettivi mirano a migliorare l'autonomia delle persone assistite, gli aspetti socio-relazionali e raggiungendo un equilibrio psicofisico ed una migliore qualità di vita.



2.5 LA POLITICA

La politica del *Centro Riabilia* è sintetizzabile nei seguenti aspetti:

- Gestire e migliorare costantemente la soddisfazione di tutti coloro che usufruiscono dei servizi erogati, valutata attraverso appositi questionari di soddisfazione;
- Promuovere la costante crescita della professionalità e delle competenze del personale interno, attraverso la continua formazione ed aggiornamento dello stesso;
- Perseguire, compatibilmente con l'ottenimento delle autorizzazioni regionali e locali, l'obiettivo di mantenere attrezzature tecnologicamente all'avanguardia e di acquistare eventuali nuove apparecchiature.

La politica è quindi quella di assicurare che i servizi erogati siano tesi a soddisfare tutte le esigenze esplicite ed implicite del paziente/cliente, con un approccio orientato alla piena soddisfazione di quest'ultimo, in un'ottica di innovazione e miglioramento continui.

Il D.Lgs. 231/2001 ha messo in evidenza la necessità di definire un preciso e chiaro schema di comportamento inteso ad orientare l'impegno professionale e la condotta di ciascun collaboratore, dipendente, libero professionista nonché qualsiasi altro soggetto operante all'interno del centro. La società ha adottato il Modello Organizzativo 231 facendo anche riferimento alle linee guida emanate dalla Associazioni di categoria (Linee Guida di Confindustria e AIOP), finalizzato alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231.

In tale contesto è stato inserito ed aggiornato il Codice Etico comportamentale (in seguito, per brevità anche "Codice") nel quale sono rappresentati i principi di generali di trasparenza, correttezza e lealtà cui si ispirano lo svolgimento e la conduzione delle attività. All'interno del Codice vengono stabilite le regole comportamentali e gli obiettivi da perseguire al fine della prevenzione dei reati previsti dal decreto. E' uno strumento che garantisce la gestione equa ed efficace delle attività di servizio, delle transazioni, delle relazioni umane, che sostiene la reputazione dell'azienda in modo da creare fiducia verso l'esterno, in primis verso gli utenti. L'obiettivo finale è quello di prevenire comportamenti irresponsabili e illeciti di chi opera in nome e per conto del Laboratorio, introducendo una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali di propri dirigenti, quadri, dipendenti ma anche per tutti i soggetti esterni che hanno rapporti con il Centro Riabilia. Punto di forza del programma di miglioramento aziendale è certamente la formazione/informazione degli addetti in merito all'applicazione del Sistema di Gestione della responsabilità Amministrativa pertanto l'Organizzazione assicura che la propria Politica è compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli.



La politica è condivisa con tutto il personale.

2.5.1 OBIETTIVI

Organizzativi: Definizione delle responsabilità

- Separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività aziendali
- Tracciabilità documentata delle decisioni in modo da poter risalire ad eventuali responsabilità individuali
- Definizione delle procedure per la registrazione, l'autorizzazione e la verifica di ogni operazione definita critica
- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi di decisione e di controllo

Formativi

- Formazione ed informazione continua del personale per promuovere la conoscenza della normativa ed i contenuti del Modello Organizzativo 231 in modo che tutti i dipendenti siano consapevoli e comprendano gli aspetti dei reati ed i rischi in relazione alla realizzazione di reato previsti dal D.lgs 231
- Divulgazione del Codice Etico nel quale sono rappresentati i principi generali di trasparenza, correttezza e legalità che devono essere alla base delle attività lavorative.

Comportamentali

Tutte le azioni e negoziazioni compiute dal personale del *Centro Riabilia* nello svolgimento delle attività lavorative devono essere ispirate alla massima Lealtà, Trasparenza, Correttezza e Professionalità.

In particolare sono interdetti i comportamenti pregiudizievoli al raggiungimento degli obiettivi indicati da Dlgs 231.

Il comportamento corretto è caratterizzato dall'osservanza di quanto stabilito nel Modello Organizzativo 231 e nell'ottemperamento dei valori contenuti nel Codice Etico. Documenti di riferimento: CE Codice Etico.



3. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 NORME E LINEE GUIDA

TITOLO	DESCRIZIONE
UNI EN ISO 9001:2015	"Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti"
UNI EN ISO 9000:2005	"Sistemi di Gestione per la qualità – Fondamenti e Terminologia";
UNI 10999:2002	"Guida per l'elaborazione dei manuali della qualità"
UNI EN ISO 19011/2012	"Linee guida per audit di sistemi di gestione"
	"Linee guida per la rilevazione della soddisfazione del cliente e per la
UNI EN ISO 11098:2003	misurazione degli indicatori del relativo processo"
UNI EN ISO 11097:2003	"Indicatori e quadri di gestione per la Qualità –Linee guida Generali"
	E successive modifiche ed integrazioni "normativa sulla sicurezza del
D. Lgs 81/08	lavoro
GDPR 2016/679	Codice in materie di protezione dei dati personali
D.Lgs 231/01	Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
	delle associazioni anche prive di personalità giuridica

I riferimenti normativi ivi riportati sono indicativi e non esaustivi.



4. TERMINI E DEFINIZIONI

Nel presente Manuale sono applicati i termini e le definizioni di cui alla ISO 9000:2005 olre a quelli di seguito riportati:

Terminologia	DEFINIZIONE
Analisi dei Rischi	Attività d'analisi specifica della singola Organizzazione finalizzata a
Alialisi del Niscili	rilevare le attività nel cu ambito possono essere commessi i reati
	Processo di verifica sistematico, indipendente e documentato,
	realizzato al fine di ottenere evidenze oggettive su registrazioni,
Audit di sistema di gestione	dichiarazioni di fatti o altre informazioni necessarie a determinare
Addit di sistema di gestione	se il sistema di gestione è conforme alle politiche, procedure o
	requisiti del sistema di gestione adottato dall'organizzazione
	Insieme di diritti, doveri e responsabilità dell'organizzazione nei
	confronti di terzi interessati quali: dipendenti, clienti, fornitori ecc. e
	finalizzati a promuovere raccomandare o vietare determinati
Codice Etico	comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello
	normativo
	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, "Disciplina della
De anata I a nieletiva 004/0004	responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
Decreto Legislativo 231/2001	e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
D' - '	Amministratore Unico
Direzione	
	Insieme delle strutture delle responsabilità delle modalità di
	espletamento delle attività e dei protocolli/procedure adottati ed
Modello Organizzativo(MO)	attuati tramite i quali si espletano le attività caratteristiche
	dell'organizzazione



Organo di vigilanza e controllo	Organismo di vigilanza previsto all'art. 6, comma 1, lettere b) del D.lgs 231/2001 cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento
Politica per la prevenzione dei reati	Obiettivi ed indirizzi generali di un Organizzazione per quanto riguarda la previsione dei reati espressa in modo formale dalla Direzione
Rischio	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs 231/01 e s.m.i
Rischio accettabile	Rischio che può essere ridotto ad un livello che può essere tollerabile per l'organizzazione con i riferimenti agli obblighi di legge e a quanto espresso dal SGRA, ovvero che preveda un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE
SGRA	Acronimo che identifica il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa.
Sistema Disciplinare e Sanzionatorio	Il sistema disciplinare di cui all'art. 6 comma 2 lettera e)del D.Lgs 231/01
Soggetti in posizione apicale	I soggetti di cui all'art. 5 lett. a) del D.lgs 231/01
Soggetti sottoposti ad altrui direzione	I soggetti di cui all'art. 5 lett b) del D.lgs 231/01
Stakeholder	Persone fisiche o giuridiche, che intrattengono rapporti con la Società a qualunque titolo
Procedura	Modo specificato per svolgere un'attività o un processo (3.4.1).
Processo	Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.



	Grado in cui un insieme di caratteristiche (3.5.1) intrinseche
Qualità	soddisfa i requisiti (3.1.2).
	Attività effettuata per riscontrare l'idoneità, l'adeguatezza e
Riesame	l'efficacia (3.2.14) di qualcosa a conseguire gli obiettivi stabiliti
	Azione su un prodotto (3.4.2) non conforme per renderlo conforme
Rilavorazione	ai requisiti.
	Capacità di risalire alla storia, all'applicazione o all'ubicazione di ciò
Rintracciabilità	che si sta considerando
Specifica	Documento (3.7.2) che stabilisce dei requisiti (3.1.2)
Struttura organizzativa	Insieme di responsabilità, autorità e interrelazioni tra persone
Januara Organizzativa	



5. SISTEMA DI GESTIONE PER LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA (SGRA)

5.1 REQUISITI GENERALI

L'analisi effettuata ha portato alla identificazione delle attività che costituiscono le 4 fasi della metodologia PDCA



PLAN

Identificare i processi tramite i quali l'organizzazione svolge la sua attività:

- Stabilire la sequenza e l'interazione tra i processi.
- □ Definire tracciabilità e trasparenza di ogni attività
- ☐ Identificare i processi e le attività sensibili intesi quali processi/attività nel cui ambito possono essere commessi reati/illeciti rilevanti ex DLgs 231/01
- □ Valutare, per ogni processo le attività a potenziale pericolo di reato/illecito nell'interesse o a vantaggio dell'organizzazione ed il livello di rischio di commissione dei reati/illeciti in base ai criteri e alle metodologie di gestione in essere
- □ Predisporre le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e l'ottimizzazione del SGRA.

DO

- Redigere l'analisi dei rischi;
- ☐ Garantire tracciabilità e trasparenza di qualsiasi attività;
- ☐ Definire le procedure di Controllo Interno;



- Formalizzare in un "Codice Etico" i principi d'autoregolazione dell'organizzazione al suo interno e dei rapporti con i terzi;
- Adottare, diffondere e dare concreta attuazione al Codice Etico di cui al precedente punto;
- Definire idonei mansionari che prevedano modalità di conferimento e revoca di responsabilità, deleghe e procure, facoltà e compiti nonché di attribuzione delle specifiche mansioni:
- Eseguire corsi di Formazione, Informazione e Comunicazione;
- ☐ Assicurare l'adeguata disponibilità di Risorse;
- ☐ Creare l'Organismo di Vigilanza.

CHECK

- Affidare all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del SGRA e di verificarne il costante aggiornamento ed adeguamento, sulla base dell'evoluzione della legislazione, oltre che sulla base dell'evoluzione dell'organizzazione stessa.
- Implementazione del Programma di
- Audit Interni per verificare che le azioni pianificate ed implementate sono atte a prevenire la commissione dei reati ed in caso negativo reiterazione del processo PDCA.

ACT

- Standardizzare delle azioni pianificate, implementate e controllate;
- Aggiornare il SGRA con l'evoluzione legislativa, con i risultati dell'Analisi dei Rischi e con l'attività dell'organizzazione;
- Attuazione del sistema disciplinare e sanzionatorio.

Qualora si constati la necessità di adeguamento alle azioni intraprese al fine di prevenire i reati, è necessario promuovere la reiterazione del ciclo PDCA.

5.2 SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

E' opportuno precisare che, ai fini del Decreto Legislativo 231/2001, la procura è condizione necessaria ma non sufficiente per considerare il procuratore "soggetto apicale", inoltre il loro conferimento avviene in ragione delle esigenze operative ed, in particolare, dello snellimento



e dell'efficienza dell'attività aziendale, lo schema rappresentativo dei poteri attribuiti è rappresentato nell'ordinamento dei servizi e Regolamento Interno.

L'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie, assieme all'assunzione e attuazione delle decisioni del centro in relazione ad attività a rischio reato avviene nel modo seguente:

- La delega deve essere formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- Devono essere indicati con chiarezza i soggetti delegati, le competenze richieste ai destinatari della delega e i poteri rispettivamente assegnati;
- Devono essere previste limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;
- Devono essere contemplate soluzioni dirette a consentire un controllo sull'esercizio dei poteri delegati;
- Deve essere prevista l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- La delega deve essere formata rispettando il principio di segregazione delle funzioni e dei ruoli;
- Deve essere coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicabili dalla struttura.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto i soggetti apicali del Centro sono identificabili:

In base alla collocazione gerarchica al vertice del Centro o al primo livello di riporto dell'Amministratore Unico.

La struttura organizzativa del centro è formalizzata e rappresentata graficamente nell'organigramma il quale definisce con chiarezza le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.



6. PIANIFICAZIONE DELLA IDENTIFICAZIONE DEI POSSIBILI REATI E D.LGS 231/01

(Fase PDCA:PLAN)

6.1 GENERALITA'


Il Decreto 231/2001, all'art. 6, co. 2, indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, la lettera a) della citata disposizione si riferisce espressamente, sebbene con l'utilizzo di una terminologia ed esposizione estranea alla pratica aziendale, ad un tipico sistema di gestione dei rischi (*risk management*).

La norma segnala infatti espressamente come "l'identificazione dei rischi": ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.lgs 231/2001.

Nel diagramma di flusso che segue sono rappresentate le attività della valutazione dei rischi adottate da *Centro Riabilia*.

Attraverso la valutazione della situazione aziendale, della società, in relazione ai possibili reati, sono stati definiti rischi ed è stata determinata di conseguenza la necessità di predisposizione di strumenti di controllo aggiuntivi rispetto a quelli già presenti in azienda.





Se il rischio è accettabile il sistema di controllo è in grado di procedere all'analisi dettagliata dei rischi connessi alle diverse fasi dei processi aziendali, verificando e individuando le aree che risultano interessate dalle potenziali casistiche di reato.

Successivamente vengono evidenziate le tipologie di reato connesse alle specifiche attività, individuando le risorse che, potendo essere coinvolte nella gestione del rischio, devono essere oggetto del sistema di controllo pianificato.

Per ogni tipologia di reato/attività, viene assegnato un valore di "accettabilità" del rischio in base al livello di efficacia del sistema di controllo messo in atto per la gestione della specifica attività.

Per la tipologia di reati quali la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, quasi tutte le attività dell'azienda sono considerate a rischio.



L'applicazione della presente procedura di identificazione e valutazione dei rischi è necessaria durante le seguenti fasi:

- Durante la fase iniziale di implementazione del Modello Organizzativo 231, in conformità con il D.Lgs. 231/2001, in quanto costituisce la base per la definizione degli obiettivi e programmi ambientali e comunque prima di ogni riesame del sistema al fine di garantire un aggiornamento sistematico della valutazione dei rischi;
- Ogni qualvolta avvenga una variazione di processo, di prodotto o del sito o contesto in cui *Centro Riabilia* opera, quali ad esempio modifiche nel quadro legislativo di riferimento;
- Ad ogni riesame di Sistema.

6.2 DEFINIZIONE DI RISCHIO ACCETTABILE

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione del sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.

Allo scopo è importante considerare da una parte l'impossibilità del "rischio zero" e dall'altra la quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare o contenere gli effetti del danno (danno alla PA, danno economico-patrimoniale alla struttura, danno all'operatore, all'utente). Occorre pertanto definire una soglia di rischio accettabile che scaturisca dal bilanciamento sostenibile – dalla struttura – tra i costi (dei controlli e misure prevedibili da istituire) e i benefici (riduzione dei rischi).

In relazione al rischio di commissione della fattispecie di reato contemplate del D.L.gs. n. 231/2001 o di violazione dei principi etico-comportamentali previsti, nella struttura la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un "sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente".

Pertanto il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno delle strutture possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive aziendali della struttura;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato o la violazione ai principi eticocomportamentali previsti possa essere causato dall'errore umano (dovuto anche a



negligenza o imperizia) o dalla non ottemperanza alle politiche e alle procedure aziendali.

Data la definizione di rischio accettabile, si è stabilito che i rischi possono essere di tre livelli di importanza: accettabili, rilevanti e critici. In caso di reati ex D.Lgs 231/01 la cui probabilità di accadimento è valutata nulla o trascurabile, il rischio è considerato direttamente accettabile.

Diversamente nei casi di reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.Lgs 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal Dlgs 231/2001 da parte dell'apposito organismo. Ciò in quanto l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale.

6.3 IL LIVELLO DEI RISCHI E LA MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La metodologia adottata è basata sui seguenti passi:

- a) Analisi dei rischi applicata ad un processo individua i rischi possibili rispetto ai valori etici a ai reati previsti dal D.lgs. 231/01.
- b) I rischi individuati vengono "pesati" e cioè ad ogni rischio viene assegnato un livello di importanza, calcolato come prodotto tra probabilità ed entità del danno causato;
- c) La probabilità è un valore determinato dall'esperienza degli operatori interessati. Può assumere tre livelli: alta, media, bassa più il caso di probabilità nulla; l'attribuzione del livello viene esplicato e concordato anche con la collaborazione dei responsabili del processo.
- d) L'entità del danno è quella stabilita a quattro danni possibili: a) danno alla P.A., b) danno economico-patrimoniale alla struttura, c) danno all'operatore, d) danno all'utente; si definisce entità del danno alta se si possono verificare quattro o tutti i tipi di danno, media se si verificano uno o due dei quattro tipi di danno e bassa se non si verifica nessuno dei quattro danni individuati.
- e) I rischi che cadono in un livello di importanza accettabile, vengono considerati in linea con le procedure adottate, mentre i rischi che risultano in un livello critico o rilevante vengono sottoposti ad una misura preventiva.



6.3.1 STRUMENTO DI LAVORO

Sono evidenziati:

- I modi ipotizzati di commissione dell'illecito;
- Gli effetti derivanti dalla commissione dell'illecito;
- Le misure preventive già in atto;
- La gravità dell'evento;
- La probabilità di accadimento;
- La capacità di intercettazione dell'evento;
- L'indice di priorità del rischio.

6.3 POSSIBILI REATI PREVISTI DAL D.LGS 231/01

I reati presupposti previsti dal D.lgs. 231/01 e da altre normative ad esso collegate sono di seguito elencati. Una descrizione dettagliata di tali reati viene presentata nell'Allegato 1 – I Reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 al presente Manuale.



1	Art. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN	
	DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL	
	CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE E FRODE	
	INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE	
	PUBBLICO	
1.1	Malversazione a danno dello Stato	Art. 316-bis
		c.p.
1.2	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Art. 316-ter c.p.
1.3	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita	Artt. 640-bis e
	percezione di erogazioni a danno dello Stato	316 ter c.p
1.4	Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640,
	•	comma 2, n. 1
		c.p.
1.5	Frode informatica	Art. 643-ter c.p.
2	Art. 24-bis - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO	
	ILLECITO DI DATI	
2.1	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.
2.2	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni	Art. 617-quater
	informatiche o telematiche	c.p.
2.3	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od	Art. 617-
	interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	quinquies c.p.
2.4	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis
		c.p.
2.5	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati	Art. 635-ter c.p.
	dallo	
	Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
2.6	Danneggiamento dei sistemi informatici o telematici	Art. 635-quater
		c.p.
2.7	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Art. 635-
		quinquies c.p.
2.8	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o	Art. 615-quater
	telematici	c.p
2.9	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti	Art. 615-
	a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	quinquies c.p.
2.10	Documenti informatici	Art. 491- bis
		c.p.



2.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di	Art. 640-
	firma elettronica	quinquies c.p
3	Art. 24–ter - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	
3.1	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.
3.2	Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in	416, comma 6,
	schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai	c.p
	reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione	
	clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998	
3.3	Associazioni di tipo mafioso, anche straniere	Art. 416-bis
		c.p.
3.4	Scambio elettorale politico-mafioso	Art. 416-ter c.p.
3.5	Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 c.p
3.6	Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o	Art. 73 DPR
	psicotrope	309/1990
3.7	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o	Art. 74 DPR
	psicotrope	309/1990
3.8	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,	Art. 407,
	cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi	comma 2, lett.
	da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine	a), n. 5, c.p.p.
	nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2,	
	comma 3, L. 110/1975	
4	Art. 25 - CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O	
	PROMETTERE UTILITA' E CORRUZIONE	
4.1	Concussione	Art. 317 c.p.
4.2	Corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 318 c.p.
4.3	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.
4. 4	Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri di ufficio se l'ente ha	Art. 319-bis
	tratto rilevante profitto aggravato	c.p.
4.5	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.
4.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater
		c.p.
4.7	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.
4.8	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.
4.9	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.
4.10	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità,	Art. 322-bis
	corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle	c.p.
	Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	



5	Art. 25–bis - FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO	
	CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI	
	RICONOSCIMENTO	
5.1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo	Art. 453 c.p.
	concerto, di	
	monete falsificate	
5. 2	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.
5. 3	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Art. 455 c.p.
5.4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.
5. 5	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato,	Art. 459 c.p.
	acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	
5.6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di	Art 460 c.p.
	pubblico	
	credito o di valori di bollo	
5.7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla	Art. 461 c.p.
	falsificazione di	
	monete, di valori di bollo o di carta filigranata	
5.8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"	Art. 464 c.p.
5.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di	Art. 473 c.p.
	brevetti,	
	modelli e disegni	
5.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.
6	Art. 25-bis.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL	
	COMMERCIO	
6.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.
6.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis
		c.p.
6.3	Frodi contro le industrie nazionali	Art. 514 c.p.
6.4	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.
6.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Art. 516 c.p.
6. 6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517c.p.
6.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà	Art. 517-ter
	industriale	c.p.
6.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei	Art. 517-quater
	prodotti agroalimentari	c.p.
7	Art. 25–ter - REATI SOCIETARI	
7.1	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.



7.2	Fatti di lieve entità	Art. 2621-bis
		c.c.
7.3	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	Art. 2622 c.c.
7.4	Falso in prospetto	Art. 173-bis
		D.lgs 58/1998
7.5	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione	Art. 27, comma
	legale	2, D.lgs
		39/2010
7.6	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.
7. 7	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.
7.8	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.
7.9	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.
7.10	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.
7.11	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Art. 2629-bis
		c.c.
7.12	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.
7.13	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.
7.14	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.
7.15	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.
7.16	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.
7. 17	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.
8	Art. 25-quater - DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI	
	EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
8.1	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 3 L.
		7/2003
9	Art. 25-quater.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI	
	GENITALI FEMMINILI	
9.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis
		c.p.
10	Art. 25- quinquies - DELITTI CONTRO LA PERSONALITA'	
	INDIVIDUALE	
10.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Art. 600 c.p.
10.2	Prostituzione minorile	Art. 600-bis
		c.p.
10.3	Pornografia minorile	Art. 600-ter c.p.
10.4		Art. 600-quater
	Pornografia virtuale	c.p.



10.5	Detenzione di materiale pornografico	Art. 600-
		quater.1 c.p.
10. 6	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Art. 600-
		quinquies c.p.
10.7	Tratta di persone	Art. 601 c.p.
10.8	Acquisto e alienazione di schiavi	Art. 602 c.p.
10.9	Adescamento di minorenni	Art. 609-
		undecies c.p.
11	Art. 25-sexies - ABUSI DI MERCATO	
11. 1	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.lgs
		58/1998
11. 2	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.lgs
		58/1998
12	Art. 25-septies - OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	
	GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE	
	NORME ANTINFORTUNISTICHE E DELLA TUTELA	
	DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	
12.1	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.
12. 2	Lesioni personali colpose	Art. 590
		comma 3 c.p.
13	Art. 25-octies - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI	
	DENARO, BENI O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	
	NONCHE' AUTORICICLAGGIO	
13.1	Ricettazione	Art. 648 c.p.
13.2	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p
13. 3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p
13.4	Autoriciclaggio	Art. 648-ter.1
		c.p
14	Art. 25-novies - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL	
	DIRITTO D'AUTORE	
14. 1	Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale	art. 171, co. 1,
		lett. A)bis e co.
		3, 1. 633/1941
14.2	Tutela penale del software e delle banche dati	art. 171-bis 1.
		633/1941
14.3	Tutela penale delle opere audiovisive	art. 171-ter 1.
		633/1941



14. 4	Responsabilità penale relativa ai supporti	art. 171-septies
		1. 633/1941
14.5	Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso	art. 171-octies
	condizionato	1. 633/1941
15	Art. 25-decies - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O	
	A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA'	
	GIUDIZIARIA	
15.1	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	Art. 377-bis
	all'autorità giudiziaria	c.p.
16	Art. 25-undecies - REATI AMBIENTALI	
16. 1	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis
		c.p.
16. 2	Disastro ambientale	Art. 452-quater
		c.p.
16. 3	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies
		c.p.
16.4	Impedimento del controllo	Art. 452-septies
		c.p.
16.5	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies
		c.p.
16. 6	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di	Art. 727-bis
	specie animali o vegetali selvatiche protette	c.p.
16.7	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis
		c.p.
16. 8	Scarichi di acque reflue industriali	Art. 137 Dlgs
		152/2006
16. 9	Attività di gestione rifiuti non autorizzata	Art. 256 Dlgs
		152/2006
16. 10	Reati in materia di bonifica dei siti	Art. 257 Dlgs
		152/2006
16. 11	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori	Art. 258 Dlgs
	e dei formulari	152/2006
16.12	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 Dlgs
		152/2006
16.13	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 260 Dlgs
		152/2006



16.15 Inquinamento atmosferico	16.14	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis
16.15 Inquinamento atmosferico			commi 6,7 e 8
16.16 Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (2 co. 1-2 c art. 1 co. 1-2 cart. 1 co. 1 co. 4 L. 150/1992 co. 1 co. 4 L. 150/1993 co. 1 co.			D.lgs 152/2006
16.16	16. 15	Inquinamento atmosferico	Art. 279 D.lgs
Commercio di piante riprodotte artificialmente 2 co. 1-2 ca. 4 L. 150/1992		•	
16.17 Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (at. 3, comma di ozono (b. 1. 549/1993) 16.18 Sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (b. 2 e 9, commi 1 e 2 e 9, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e	16. 16	Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e	art.1, co. 1, art.
16.17 Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono 6,1.549/1993 16.18 Sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze inquinanti e2 e 9, commi 1 e 2 e 9, commi 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2 e 2		commercio di piante riprodotte artificialmente	
16.18 Sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze inquinanti e 2 e 9, commi 1 e 2 e 6, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e 2 e e 6, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e 2 e e 6, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e 2 e e 6, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e 2 e e 6, commi 1 e 2 e e 9, commi 1 e 2 e e 6, commi 1 e			150/1992
16.18 Sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze inquinanti art. 8, commi 1 e 2 e 9, commi 1 e 2 D. Lgs. 202/2007 17 Art. 25-duodecies - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE 17.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 12-bis, del D.Lgs. 286/1998 18 REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere 18.2 Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 18.5 Traffico di migranti Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria C.p.	16. 17		•
Part		di ozono	6, 1. 549/1993
17.1 Art. 25-duodecies - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE 17.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Il 2-bis, del D.Lgs. 286/1998 REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere Art. 416-c.p. 18.2 Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 18.5 Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.	16. 18	Sversamento doloso e colposo in mare da navi di sostanze inquinanti	art. 8, commi 1
17.1 Art. 25-duodecies - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE			e 2 e 9, commi
17.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 17.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 12-bis, del D.Lgs. 286/1998 18 REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere 18.2 Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 18.5 Traffico di migranti Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377-bis c.p.			1 e 2 D. Lgs.
17.1 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 12-bis, del D.Lgs. 286/1998 18			202/2007
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere Art. 416 c.p. 18.2 Associazione per delinquere Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope 18.5 Traffico di migranti Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377-bis c.p.	17	Art. 25-duodecies - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL	
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 12-bis, del D.Lgs. 286/1998 18 REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere Art. 416 c.p. 18.2 Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope 18.5 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377-bis c.p.		CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE	
D.Lgs. 286/1998 REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1	17 .1		Art. 22, comma
REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere Art. 416 c.p. 18.2 Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 18.5 Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.		Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	12-bis, del
REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere Art. 416 c.p. 18.2 Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope n. 309 del 1990 18.5 Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.			D.Lgs.
degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere Art. 416 c.p. 18.2 Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope n. 309 del 1990 18.5 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.			286/1998
legge italiana agli articoli:) 18.1 Associazione per delinquere Art. 416 c.p. 18.2 Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope n. 309 del 1990 18.5 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.	18	REATI TRANSNAZIONALI (Comportano responsabilità amministrativa	
18.1 Associazione per delinquere 18.2 Associazione di tipo mafioso 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 18.5 Traffico di migranti 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 416 c.p.		degli enti, laddove assumano carattere transnazionale, i reati previsti dalla	
Associazione di tipo mafioso Art. 416-bis c.p. 18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope 18.5 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377-bis c.p.		legge italiana agli articoli:)	
18.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope n. 309 del 1990 18.5 Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.	18. 1	Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope 18.5 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 377-bis c.p.	18. 2	Associazione di tipo mafioso	Art. 416-bis
esteri D.P.R. 43 del 1973 18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope 18.5 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria C.p.			c.p.
18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze Art. 74 D.P.R. stupefacenti o psicotrope n. 309 del 1990 18.5 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.	18. 3	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati	Art. 291-quater
18.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 18.5 Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998		esteri	D.P.R. 43 del
stupefacenti o psicotrope 18.5 Traffico di migranti Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.			1973
18.5 Traffico di migranti Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.	18.4	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze	Art. 74 D.P.R.
Traffico di migranti 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria c.p.		stupefacenti o psicotrope	n. 309 del 1990
5, D.Lgs. 286/1998 18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci Art. 377-bis all'autorità giudiziaria c.p.	18.5		Art. 12, commi
18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci Art. 377-bis all'autorità giudiziaria c.p.		Traffico di migranti	3, 3-bis, 3-ter e
18.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci Art. 377-bis all'autorità giudiziaria c.p.			5, D.Lgs.
all'autorità giudiziaria c.p.			286/1998
	18. 6	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	Art. 377-bis
18.7 Favoreggiamento personale Art. 378 c.p.	1		l l
		all'autorità giudiziaria	c.p.



6.4 ASPETTI GENERALI

In base ai risultati della valutazione dei rischi, individuati i processi operativi, per la corretta gestione di ognuno di essi è stato definito un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

Nella predisposizione del presente modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in struttura, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono state considerate le policy e le procedure esistenti che, previo eventuale adeguamento, potessero essere qualificabili come generali elementi costitutivi del Modello, ovvero:

- Il Sistema organizzativo aziendale rappresentato nell'ambito del sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015;
- Le policy e le procedure aziendali, le disposizioni organizzative;
- Il sistema di deleghe e procure;
- Il sistema di comunicazione al personale;
- Il sistema disciplinare

La documentazione del SGRA del Centro comprende:

- La documentazione del SGRA della società;
- Il Manuale del Sistema di Gestione per la responsabilità Amministrativa,
 Rappresentativo del Modello di organizzazione, gestione e controllo realizzato dal
 Centro Riabilia comprensivo del Sistema disciplinare e sanzionatorio;
- Dichiarazioni documentate sulla politica per la responsabilità amministrativa riportate nel Codice Etico;
- Procedure di sistema;
- Funzionamento e controllo dei Processi e degli Audit
- Registrazioni del sistema di gestione per la responsabilità amministrativa.

Il manuale organizzativo del Centro per prevenire i reati ex D.lgs 231/01 richiama ed include:

 La descrizione dei processi e della loro interazione, con l'indicazione degli impatti diretti e indiretti che questi possono avere sulla commissione dei reati;



- L'analisi dei rischi;
- Le procedure, i protocolli e le misure predisposte per il SGRA;
- L'atto istitutivo dell'Organismo di Vigilanza inclusa l'individuazione e le modalità di trasmissione dei flussi informativi obbligatori;
- La pianificazione e la registrazione della formazione del personale.



6.5 LE PROCEDURE

Le attività del *Centro Riabilia* soggette ad eventuale rischio di reato sono regolamentate dalle procedure di controllo interno e dalle procedure del Sistema di Gestione. *Il Centro Riabilia* per ogni processo individuato ha definito procedure di controllo interno, finalizzate alla corretta gestione del processo stesso sulla base dei seguenti criteri:

- Le scelte operative sono rese tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno utilizzato, effettuato e verificato le singole attività;
- Lo scambio di informazioni fra fasi/processi contigui prevede meccanismi per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti;
- Le risorse umane sono selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda;
- Periodicamente, le conoscenze e le competenze professionali disponibili nei settori operativi, sono analizzate in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati;
- Il personale è formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate;
- L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale avviene sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

In ogni procedura (sia per i processi operativi che per quelli strumentali) sono individuati:

- Le attività di controllo, volte a contrastare le possibilità di reato descritte precedentemente;
- Le indicazioni comportamentali, per evitare il generarsi di situazioni ambientali "compatibili" con i reati ("cosa non fare");
- I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza per evidenziare le aree a rischio e agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzativo "231".

Il controllo delle attività sensibili e i flussi informativi sono rappresentati nelle diverse procedure di controllo interno descritte di seguito nel presente Manuale:

- Processo di erogazione dei servizi;
- Processo amministrativo e finanziario (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili e extra contabili)
- Processo di gestione delle risorse umane
- Processo di valutazione dei rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro e sugli aspetti ambientali
- Consulenze e prestazioni professionali



- Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni
- Accordi transattivi

Le procedure di controllo interno del Modello Organizzativo 231 sono strettamente correlate alle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità adottato dal *Centro Riabilia* e ne fanno parte integrante attraverso specifici riferimenti nel presente Manuale.

Tali procedure sono parte integrante del Modello Organizzativo 231 per quello che riguarda:

- La verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/01;
- Il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- La definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- I flussi informativi interni ed esterni verso e dall'Organismo di Vigilanza;
- Le verifiche ispettive;
- La responsabilità del personale.

Per quanto riguarda la gestione e la registrazione dei documenti del Sistema di Gestione della responsabilità amministrativa si fa riferimento alla procedura di gestione e registrazione dei documenti disciplinata all'interno del sistema di gestione della qualità.

6.6 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI

A tal fine *il Centro Riabilia* si è dotato di una procedura in cui sono definite le modalità di:

- Approvazione dei documenti per la loro adeguatezza, prima della relativa emissione;
- Riesame ed aggiornamento, per quanto necessario, e approvazione dei documenti;
- Assicurare che le modifiche e lo stato di revisione vigente dei documenti siano identificati;
- Assicurare che le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
- Assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
- Prevenzione dell'utilizzazione involontaria dei documenti obsoleti, e di adottare una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.



7. CONTROLLO DELLA VALIDITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE

(FASE PDCA:CHECK)

L'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento del Sistema di Gestione per la responsabilità Amministrativa (SGRA) e di verificarne il costante aggiornamento e adeguamento sulla base dell'evoluzione della legislazione, oltre che sulla base dell'evoluzione dell'Organizzazione stessa.

Per vigilare sull'effettività del Modello Organizzativo, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito, l'Organismo di Vigilanza:

Pianifica e conduce attività di Audit.

Scopo principale dell'attività di Audit è la:

- verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- valutazione dell'adeguatezza del Modello nella sua reale capacità di prevenire i comportamenti non voluti.

In caso di Non Conformità, il Responsabile dell'area sottoposta ad *Audit* deve assicurare che ogni correzione ed azione correttiva, necessaria per eliminare la Non Conformità rilevante e la sua causa, vengano effettuate senza indebito ritardo.

L'organismo di vigilanza deve verificare la validità dell'AZIONE Correttiva apportata e discuterne durante il riesame della Direzione.

Qualora l'Organismo di Vigilanza constati la necessità di adeguamento del Modello Organizzativo, al fine di prevenire i reati, deve promuovere la reiterazione del ciclo PDCA. Inoltre l'Organismo di Vigilanza utilizza come strumenti di controllo e azione quelli propri del sistema di gestione per la qualità, quali le non conformità, le Azioni Correttive e Preventive, i Piani di Attività quali il Piano di formazione e il Programma *Audit*, il Riesame della Direzione e il rapporto di adeguatezza del Sistema.

7.1 DOCUMENTI RELATIVI AL PROGRAMMA DI AUDIT INTERNI

A tal fine *il Centro* ha adottato:

- Programma di Audit Interno;
- Rapporto di Audit Interno



7.2 ATTUAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

Tutte le funzioni aziendali, ciascuna per il proprio campo di attività, sono responsabili della osservanza nel Manuale del Modello Organizzativo.

Quando tutto quello che è stato pianificato ed attuato è stato sottoposto a dovuto controllo con esito positivo, si procede alla:

• Standardizzazione del sistema tramite la conferma delle procedure definite.

In base all'evoluzione legislativa, ai risultati dell'Analisi dei Rischi e eventuali cambiamenti dell'attività dell'organizzazione è necessario procedere all'aggiornamento del sistema per la Responsabilità Amministrativa SGRA e all'attuazione del Sistema Disciplinare e del Meccanismo Sanzionatorio.

Le attività sensibili e i flussi informativi sono monitorizzati tramite le procedure di Controllo interno e del Sistema di Gestione per la qualità allegate al presente manuale.

8. RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE

8.1 IMPEGNO DELLA DIREZIONE

Il sistema di controllo interno è definito come processo presidiato dalla Direzione e dagli altri membri della struttura aziendale, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- Efficacia ed efficienza delle attività operative;
- Affidabilità delle informazioni e della reportistica economico/finanziaria ove richiesta da enti preposti;
- Conformità alle leggi e ai regolamenti
- Salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il sistema di controllo interno si qualifica con principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi.

Il sistema di controllo interno è integrato con i diversi processi aziendali sia di natura operativa che gestionale. In particolare i processi gestionali di controllo delle attività sono strutturati secondo quanto previsto dal sistema documentale del Sistema di gestione per qualità e DPS per la protezione dei dati personali in conformità al GDPR 2016/679.



8.2 CODICE ETICO E POLITICA PER LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Un sistema di gestione per la Responsabilità amministrativa deve prevenire i reati previsti dal D.lgs 231/01 tramite la chiara definizione delle responsabilità, la tracciabilità di tutte le attività e la creazione di un opportuno Organismo di Vigilanza. L'impegno del *Centro Riabilia* in tal senso, è rivolto:

- Alla formazione/informazione continua del personale per promuovere la conoscenza della normativa, i risvolti pratici che da essa discendono ed i contenuti del presente Modello Organizzativo.
- Divulgazione del Codice Etico nel quale sono rappresentati i principi generali di trasparenza, correttezza e legalità che devono essere alla base della conduzione delle attività aziendali
- Esigere la tracciabilità delle operazioni in termini di documentazione e supporti informativi atti a consentire la "ricostruibilità" a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa.

9. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per le valutazioni periodiche ed il costante adeguamento.

Responsabile del controllo è in prima istanza l'Organismo di Vigilanza che raccoglie tutte le informazioni sull'andamento del Modello Organizzativo previste del sistema di controllo interno, le esamina ed esprime un parere di conformità che viene sottoposto alla Direzione. Ulteriormente l'ODV, in base agli esiti dell'attività di riesame del MO, può fornire delle indicazioni alla Direzione su eventuali attività finalizzate o al rispetto della conformità o al miglioramento del Modello stesso.

In affiancamento all'ODV è prevista la figura del responsabile del Modello Organizzativo 231 al quale competono funzioni di assistenza alla raccolta delle informazioni, all'organizzazione dell'attività dell'ODV e in generale come primo livello di controllo del sistema anche per dare ulteriore garanzia in termini di sorveglianza dell'intero processo organizzativo.



I flussi informativi, le segnalazioni, gli indicatori dei processi sensibili, le non conformità e le azioni correttive di competenza dell'ODV sono gestiti attraverso le specifiche procedure, istruzioni operative e moduli del sistema di gestione.

9.1 RUOLO E COMPOSIZIONE

L'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente cui è assegnato specificamente il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento".

I compiti assegnati all' OdV richiedono che lo stesso sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'organismo di Vigilanza si caratterizza per i seguenti requisiti:

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'Odv non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Tali requisiti si possono ottenere, tra l'altro, garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'ente e prevedendo un'attività di reportistica alla Direzione.

- Professionalità

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione

L'OdV deve:

- Lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- Essere una struttura interna, in modo da garantire continuità dell'attività di vigilanza;
- Curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- Non svolgere mansioni operative che possono condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.



In tale quadro ed in relazione alle dimensioni ed alla esigua complessità delle attività svolte dalla società, l'OdV assume la veste dell'organo dirigente come previsto dal D.lgs 231/2001 all'art. 6 co.4. Come detto in precedenza, a supporto della Direzione, è prevista la figura del responsabile del Modello Organizzativo 231 il quale assume la funzione di controllo di primo livello in modo da creare una sorta di doppio controllo con la Direzione e garantire ulteriormente l'efficacia del Modello.

9.2 **RISERVATEZZA**

I membri dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. I membri dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo. Inoltre, i membri dell'OdV si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi tra i loro compiti e doveri, e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("codice Privacy"). L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'OdV

9.3 COMPITI E POTERI

All'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- Verifica l'efficacia e l'efficienza del Modello Organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal D.Lgs 231/2001 e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- Verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni.
- 3. Formulare proposte alla Direzione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le



integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di (a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo; (b) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e7o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;(c) modifiche legislative al D.lgs 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica.

- 4. A seguito dell'accertamento di violazioni del Modello Organizzativo, segnalare tempestivamente le stesse alla Direzione per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati; l'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente la Direzione qualora le violazioni riguardassero i soggetti di vertice della Società.
- 5. Predisporre una relazione informativa, su base semestrale, per la Direzione, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'organismo di vigilanza sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

- le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- è autorizzato il libero accesso dell'OdV presso tutte le funzioni della Società senza necessità di alcun consenso preventivo- onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs 231/2001;
- l'OdV potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta identificati dall'OdV, di partecipare alle relative riunioni;
- è attribuita all'OdV, per l'espletamento delle attività proprie, piena autonomia economico/gestionale, non condizionata da limiti di spesa.

9.4 FLUSSI INFORMATIVI

L'Art. 6 c. 2 lett. D) del Decreto legislativo 231/2001 individua specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

E' previsto un sistema di reportistica, sistematico e strutturato, in merito a temi/fatti a rischio, la cui rilevazione ed analisi costituisca il punto dal quale possono originare azioni di riscontro e approfondimento dell'OdV su eventuali situazioni anomale e/o di reato.



A tal fine, è prevista come componente integrante, l'attivazione di specifici flussi informativi verso l'OdV. Dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni/dati/notizie identificate dallo stesso e/o da questi richieste alle singole strutture della Società, nonché ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Le funzioni aziendali coinvolte in occasione di ispezioni, accessi e/o verifiche presso la Società dovranno darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

Ogni informazione, segnalazione, *report* da o verso l'Organismo di Vigilanza raccolta nel corso di ogni anno dovrà essere adeguatamente custodita per un periodo di sei anni in un apposito *Data Base* (informatico o cartaceo) salvo il caso di contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato. In tale ultimo caso tutta la relativa documentazione dovrà essere conservata sino alla completa definizione del suddetto giudizio di contestazione. L'accesso al *Data Base* sarà consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

I numero e il tipo di informazioni possono variare nel tempo in seguito a:

- Inadeguatezza e/o incompletezza delle informazioni a fornire indicazioni utili ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello Organizzazione;
- Rilevanti cambiamenti dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività d'impresa;
- Modifiche normative al Decreto legislativo 231/2001 o che comunque prevedano nuove ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica.

L'OdV deve essere informato attraverso segnalazioni di Dipendenti, Dirigenti, altre Società, stakeholders in generale in merito a fatti che potrebbero generare la responsabilità di *Centro Riabilia SrI* ai sensi del D.lgs. 231/01.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni.

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte dei terzi

 i dipendenti, collaboratori interni ed esterni ed i dirigenti che siano a conoscenza di fatti o comportamenti che possono configurare una violazione del Modello o che non siano in linea con le regole di condotta adottate dalla Società, hanno la possibilità di segnalarlo all'OdV;



- i segnalanti devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela di chi venga accusato erroneamente e/o in mala fede;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;

le segnalazioni dovranno essere in forma scritta, indirizzate all'OdV, alla casella email odv@riabilia.com

appositamente predisposta;

- le segnalazioni pervenute devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso ai soli membri dell'OdV;
- in modo analogo i consulenti hanno la facoltà di segnalare all'OdV eventuali violazioni di cui siano venuti a conoscenza.

Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni sopra riportate, devono essere obbligatoriamente trasmesse le informative inerenti:

- atti, provvedimenti, comunicazioni e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o altra autorità, attinenti ad indagini, ove e quando emerga che le stesse sono svolte in correlazione ad ipotesi di commissione di alcuno dei reati di cui al D.lgs. 231/01;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da Dipendenti, Consulenti, etc. al Centro Riabilia in caso di avvio di procedimento giudiziario;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza alle norme del decreto;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori o provvedimenti di archiviazione degli stessi con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati di cui al D.lgs. 231/01;
- l'inizio di indagini o ispezioni da parte di Autorità Giudiziaria o di Controllo.

Il materiale raccolto dall'OdV verrà conservato per 10 anni.



9.5 INIZIATIVA DI CONTROLLO

L'OdV, avvalendosi della collaborazione delle funzioni di auditing interno, ovvero di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di *audit* sulla realtà della Società, laddove coinvolte, con le seguenti modalità:

- Con interventi "a piano", nei quali le attività di controllo relative all'efficacia del Modello
 Organizzativo sono parte integrante di un piano di lavoro più ampio; in questo tale
 attività viene specificatamente considerata e adeguatamente valorizzata, di concerto
 con l'OdV, in sede di risk assesment per la definizione del Piano Annuale di Audit;
- Con interventi mirati in caso di: specifica richiesta formulata da parte degli altri organi di controllo della Società; in caso di non conformità derivanti dal flusso informativo correttamente operante nell'ambito del Modello organizzativo.

9.6 STRUMENTI DI CONTROLLO E AZIONE

L'Organismo di vigilanza, proprio per le caratteristiche intrinseche del Modello Organizzativo 231 di integrazione con il sistema di gestione per la qualità, utilizza come strumenti di controllo e azione quelli propri del Sistema di Gestione per la Qualità quali i report di soddisfazione del cliente, le procedure di gestione del miglioramento, i Piani di Attività quali il Piano di Formazione e il Programma di *Audit*, il Riesame della Direzione.

10. OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE

10.1 AMBITO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 231 non ha modificato il sistema normativo che disciplina l'amministrazione e il governo della società, sicché l'autonomia decisionale dei soggetti posti al Vertice Aziendale è sostanziale ed indefettibile espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria.

Tali soggetti sono identificabili nella Direzione ovvero nella figura dell'Amministratore Unico del *Centro Riabilia*.



AU in via ordinaria decide operazioni che seguono i normali criteri previsti dal Modello Organizzativo, che lo stesso conosce e condivide. Pur tuttavia talvolta si rende necessario – nell' interesse della Società- avviare operazioni che seguono un iter procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello Organizzativo, a causa di situazioni di eccezionalità dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione.

10.2 ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il sistema di controllo si basa su due elementi, quello della tracciabilità degli atti e quello del flusso informativo verso l'OdV.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- Tracciabilità dell'operazione in termini di documentazione e supporti informativi atti a consentire la "ricostruibilità" a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa.
- Speciale riguardo deve assumere l'esplicazione, ancorché in forma sintetica (ma non generica), delle ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta operativa. Non necessariamente devono essere esplicate le ragioni della decisione, ma le caratteristiche (ad es. riservatezza ed urgenza) che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato.
- Specifica informativa, da parte dello stesso soggetto di vertice che ha attivato l'operazione "in deroga", verso l'OdV affinché possa attuare i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività; l'assenza di operazioni in deroga nel periodo di riferimento dovrà comunque essere oggetto di specifica informativa all'OdV da parte del soggetto di vertice.

10.3 RIESAME DELLA DIREZIONE

Il riesame della Direzione è responsabilità dell'AU del *Centro Riabilia* che annualmente verifica in collaborazione con l'OdV, lo stato di applicazione del Modello Organizzativo 231 e propone le possibili azioni di miglioramento del Modello stesso Elementi di ingresso per il riesame:

- L'eventuale commissione di un reato;
- Le risultanze di *Audit* precedenti condotti sia dall'Organismo di Vigilanza che da soggetti esterni indipendenti;



- L'analisi dei rischi nella sua revisione più aggiornata ed in quella immediatamente precedente;
- Le relazioni dell'Organismo di Vigilanza;
- Modifiche della normativa vigente;
- Informazioni circa anomalie o atipicità riscontrate a tutti i livelli nello svolgimento delle normali attività con particolare riguardo a quelle che configurano comportamenti difformi dal Codice Etico;
- Eventuali segnalazioni da terze parti esterne;
- Stato delle azioni correttive e preventive;
- Azioni derivanti da precedenti riesami della Direzione;
- Modifiche organizzative che potrebbero avere effetti sul SGRA;
- Raccomandazioni per il miglioramento.

Elementi in uscita dal riesame

Gli elementi in uscita dal riesame della Direzione comprendono ogni decisione ed azione relative:

- Al raggiungimento dell'efficacia del SGRA;
- Al miglioramento ed aggiornamento dei relativi processi in relazione ai requisiti del SGRA, con particolare riguardo all' analisi dei rischi;
- Alle esigenze di risorse.

11. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

11.1 SCOPO

Scopo della presente sezione è descrivere le attività che il *Centro* per determinare:

- le risorse umane necessarie per stabilire e mantenere il Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa (SGRA);
- il grado di competenza e consapevolezza del proprio ruolo e delle responsabilità per ogni unità aziendale;
- il grado di consapevolezza e comprensione degli aspetti normativi e dei rischi dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.



11.2 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE

Il personale che svolge attività che influenzano la conformità ai requisiti del SGRA deve essere competente sula base di istruzione, formazione-addestramento, abilità ed esperienza appropriati.

11.3 FORMAZIONE, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE

La formazione e la comunicazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico.

Le risorse umane garantiscono, in stretta collaborazione e con la supervisione dell'OdV, una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta adottati dalla Società sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi operativi considerati sensibili e rilevanti.

Al momento dell'assunzione o inizio collaborazione, viene promossa la conoscenza del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico; in particolare ai nuovi arrivati viene consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al Decreto legislativo 231/2001 nell'ambito della Società. L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto legislativo 231, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da essa discendono, nonché dei contenuti e principi su cui si basa il Modello Organizzativo e il relativo Codice Etico fra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

L'attività di formazione, eventualmente anche tramite corsi on line, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

Per i soggetti maggiormente coinvolti nelle attività considerate sensibili ai fini del Decreto legislativo 231, la Società organizza corsi di formazione *ad hoc.*

L'attività di formazione del personale, in termini di:

- Responsabilità;
- Pianificazione:
- Realizzazione:
- Verifica di efficacia;



Registrazioni;

é gestita secondo la procedura "Processo di gestione delle risorse umane – Gestione risorse disciplinata all'interno del sistema qualità.

Tutte le informazioni sensibili sono gestite dal Centro Riabilia attraverso il codice di autoregolamentazione per la protezione dei dati personali, con il quale si intende assicurare che il trattamento dei dati personali avviene in conformità al GDPR 2016/679.

12. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

12.1 Premessa

L'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001 nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa – ha previsto l'introduzione di "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Emerge, quindi, la rilevanza del sistema disciplinare quale fattore essenziale del Modello Organizzativo ai fini dell'applicabilità all'ente della "esimente" prevista dalla citata disposizione di legge.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo 231/2001.

12.2 DIPENDENTI, COLLABORATORI, CONSULENTI

Le inosservanze ed i comportamenti posti in essere dal personale, sia esso dipendente o collaboratore, in violazione delle regole individuate dal presente Modello Organizzativo, in applicazione del decreto legislativo 231/2001, determinano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono applicate, secondo il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 2016 c.c., tenendo conto – con riferimento a ciascun caso di specie – della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.



Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza della direzione tecnica o amministrativa. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'OdV nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazioni del Modello Organizzativo, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello stesso senza preventiva informazione e parere dell'OdV.

Il sistema disciplinare identifica le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello, e a queste sono riconducibili le sanzioni previste, per il personale dipendente, dalle vigenti norme di legge e/o di contrattazione collettiva.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice etico, dal Sistema disciplinare e dalle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiranno inadempimento alle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro ed illecito disciplinare.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto dovrà essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare debba rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della L. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattualizzazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse dovranno essere adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

In caso di violazioni commesse da parte dei dirigenti, l'assunzione dei provvedimenti ritenuti idonei dovrà tener conto della specifica qualifica dirigenziale e, dunque, del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro con la Società.

Infine, avuto riguardo alle violazioni della normativa vigente, del Modello, del Codice etico o del Sistema disciplinare commesse dagli altri soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, si dovrà fare riferimento alle previsioni contenute nei relativi contratti.



Per quanto riguarda i collaboratori e i liberi professionisti la società ha disposto che sia prevista nel relativo contratto individuale l'indicazione dei casi di violazione del modello e dei relativi provvedimenti da adottarsi, specificando in un'apposita clausola contrattuale i valori perseguiti dalla società mediante l'adozione del modello stesso richiedendo che tutti si conformino alle regole, alle procedure ed ai principi in esso contenuti.

12.3 LE CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto della contrattazione collettiva applicabile al *Centro Riabilia*, costituiscono violazione del Modello o dei protocolli tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

La funzione che gestisce il personale valuta le sanzioni irrogabili nel rispetto del principio di legalità e di proporzionalità e tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, secondo un ordine crescente di gravità da valutarsi ad opera dell'OdV.

12.4 LE SANZIONI

In caso di accertamento di una delle violazioni previste dal Modello ed in particolare dal presente Sistema disciplinare, si evidenzia che le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata e dovranno pertanto tenersi in considerazione:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'aggravamento della sanzione devono essere considerati i seguenti elementi:

• l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;



- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

12.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Laddove venga accertata l'integrazione di una delle Condotte Rilevanti precedentemente descritte, da parte di un Dipendente saranno applicabili le seguenti sanzioni mutuate dal CCNL:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico retribuzione per un periodo non superiore a 10 gg;
- · Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti in violazione del Modello.

Per i dirigenti non apicali, sono fatte salve le disposizioni applicabili previste dalle diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

12.6 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI

Qualora sia accertata la commissione di una delle Condotte Rilevanti precedentemente indicate, da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista tra il 10% ed il 30% del fatturato totale lordo annuo:
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società.



Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce nelle lettere d'incarico e negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare in caso di violazione del Modello.

12.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEDICI

Particolare rilievo assume, all'interno delle strutture organizzative di sanità privata, la figura del medico libero professionista e operatore sanitario in generale, lavoratore autonomo esterno, che presta la propria opera professionale all'interno della Società, in ragione di un contratto di incarico libero professionale. Per quel che concerne l'attività espletata bisogna distinguere tra soggetti inseriti in organico e soggetti che operano fuori organico, occasionalmente, in discipline autorizzate, ma non accreditate. Nello specifico i medici liberi professionisti e gli operatori sanitari in generale inseriti in organico possono agire "nell'interesse o a vantaggio" del centro e commettere pertanto reati. Svolgendo attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, devono essere positivamente considerati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, di conseguenza, espressamente contemplati nel modello di organizzazione, che sarà attuato anche nei loro confronti. Si prevede espressamente nel contratto individuale le forme di accertamento di violazione e si stabilisce quali violazioni del modello organizzativo, per la loro gravità, comportano la risoluzione immediata del rapporto.

I contratti di incarico libero professionale che il centro sottoscriverà con i medici, dovranno prevedere l'assunzione di responsabilità da parte del medico contraente in merito all'assoluta osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico e Modello di Organizzazione e Controllo ex D. Lgs.231/01 adottati dall'Istituto, nonché delle Procedure previste dal Modello stesso e ad esso allegate.

La colpa grave del personale sanitario, nel rispetto dei principi e delle procedure contenuti nel Modello e la recidiva commissione di infrazioni individua invece una clausola risolutiva del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., come previsto all'art. 9 dello stesso, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiesta di risarcimento da parte del centro, qualora le suddette violazioni possano arrecare ad essa danni.

Considerando, invece, i medici (non inquadrati in organico) non vengono inquadrati nel modello organizzativo in virtù della loro autonomia ed auto-direzione. Al fine di ottenere le dovute cautele anche da costoro, sarà prevista un'apposita scrittura nella quale si esplica la mancanza dei requisiti di continuità e coordinazione, e nella quale viene specificato che la



struttura persegue determinati valori mediante l'adozione del modello richiedendo che tutti coloro che intratterranno rapporti con la stessa si conformino alle regole, alle procedure ed ai principi in esso contenuti.

12.8 IL PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il presente procedimento di irrogazione delle sanzioni consegue all'eventuale integrazione di una delle Condotte Rilevanti.

Ai fini dell'effettività del Modello si ritiene opportuno descrivere il procedimento di irrogazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti indicando per ciascuna:

- la fase di contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha inizio dalla ricezione da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti come di seguito indicato, della comunicazione con cui l'OdV – in conseguenza delle verifiche condotte autonomamente ovvero di segnalazioni ricevute anche anonime o attraverso la procedura di allerta e ove gli accertamenti effettuati abbiano confermato l'esistenza della violazione – segnala la violazione del Modello.

In particolare, l'OdV, ricevuta una segnalazione, anche anonima o attraverso la procedura di allerta, ovvero acquisiti nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'OdV valuta sulla base degli elementi in proprio possesso se è stata realmente integrata un'ipotesi di violazione sanzionabile del Modello ed in caso positivo dovrà procedere alla segnalazione agli organi aziendali competenti. In caso negativo, procederà comunque a trasmettere segnalazione al responsabile della funzione che gestisce il personale ed all'Amministratore della Società per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti applicabili.

Qualora gli organismi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione rilevino che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni dei regolamenti aziendali e/o della contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potranno irrogare anche una sanzione più grave rispetto a quella proposta dall'OdV e sempre tra quelle in concreto applicabili.



PARTE SPECIALE

La struttura esercita attività sanitarie in regime di accreditamento con il SSN e in regime privato e allo scopo svolge le seguenti principali macro-attività:

- erogazione di prestazioni ambulatoriali (prenotazione, accettazione, erogazione servizi, refertazione)
- gestione del debito formativo verso la Regione e altri Enti della P.A. (ad es. Agenzia delle Entrate, Ministero della Salute)
- fatturazione ed incasso delle prestazioni (Regione/privati).

Nell'espletamento di tali macro-attività e considerando i relativi processi di supporto (acquisizione di beni e servizi, gestione delle risorse umane e tecnologie, gestione delle risorse finanziarie), vengono gestiti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e relativi organi ispettivi, con i fornitori di beni e servizi, con il personale dipendente, con i collaboratori libero professionisti, con i fornitori.

Dall'analisi dei rischi di tali macro-attività è emerso che, data la tipologia di attività sanitarie svolte, i Processi sensibili allo stato riguardano quelli riportati in tabella di cui all'allegato 1 (Mappa dei Rischi). L'elencazione esaustiva è tuttavia quella risultante dalla lettura della Parte Speciale in cui sono state evidenziate attività sensibili ulteriori individuate in via interpretativa all'esisto dell'analisi dell'organizzazione aziendale.

Preliminare all'analisi del rischio è l'individuazione:

- 1) delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi reati di riferimento
- 2) delle tipologie di Enti della P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione dei reati.

In merito al punto 1), le attività interessate sono:

- gestione delle attività inerenti la messa in conformità e il mantenimento dei requisiti (organizzativi, tecnologici, infrastrutturali) autorizzativi e di accreditamento della struttura
- l'erogazione delle prestazioni sanitarie
- i servizi generali, amministrativi e contabili (in specie per la disciplina dei rapporti con la P.A. e per gli aspetti economici ed amministrativi)
- le attività di programmazione e controllo



- la gestione dei rapporti con il personale
- la gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi.

Chiaramente tali attività vanno considerate analizzando il contesto e la specificità della struttura e tenendo conto della Carta dei servizi, di tutti i sistemi di controllo, dei regolamenti e delle procedure già in essere.

In merito al punto 2), il rischio di potenziali comportamenti illeciti è profilabile, in specie nei confronti dei seguenti soggetti:

- Ministero dell'Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate;
- Ministero della salute, Regione Emilia Romagna, Provincia, comune, ASL, Autorità giudiziaria, Organi di Polizia;
- Ministero del Lavoro, Assessorato regionale al Lavoro, INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro, centri per l'impiego;
- Consulenti; fornitori e partner vari, cittadini/utenti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la struttura sanitaria.

La parte speciale del Modello indica nel dettaglio i rischi associabili alle diverse tipologie di reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Considerata la realtà aziendale del Centro Riabilia e la mappatura delle aree di rischio, alle quali si rimanda, le fattispecie di reato ipotizzabili possono essere principalmente ricondotte a:

- reati contro la P.A. (corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente Pubblico);
- reati societari (false comunicazioni sociali, impedito controllo, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, formazione fittizia del capitale e illecita influenza sull'assemblea);
- reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati.
- reati ambientali (Inquinamento ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività di gestione rifiuti non autorizzata).

Come anticipato nella parte generale, la normativa di riferimento disciplina anche altre fattispecie di reato (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza



illecita, abuso di informazioni privilegiate, associazione per delinquere, criminalità transnazionale, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone, detenzione di materiale pornografico, beni o utilità di provenienza illecita, criminalità informatica, delitti di criminalità organizzata, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di diritti d'autore, ecc). Dall'analisi svolta ai fini dell'individuazione delle aree sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/01 dell'Istituto non si è avuta evidenza circa la ragionevole possibilità di commissione dei suddetti reati nello svolgimento dell'attuale attività aziendale.

Nella stesura del Modello, pertanto, non si è provveduto alla specifica trattazione degli stessi, considerandoli atipici rispetto all'attività del centro.

Di seguito, si riportano i risultati delle attività di *risk assessment e risk management* alla base della costituzione del Modello, che hanno consentito di individuare i reati di interesse per la società e i processi operativi ad alto/medio rischio esposti alla commissione di reati.

L'analisi dei rischi, rappresentata dalle tabelle riportate di seguito è svolta al netto delle misure di controllo e dei presidi definiti ed attuati dalla Società. Pertanto, i rischi reato sotto definiti sono da considerarsi per la Società a livello "accettabile" poiché irrilevanti o bassi o perché sufficientemente presidiati.

INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI REATI DERIVATI DALLE ATTIVITA' DEL CENTRO RIABILIA

L'attività di Risk Assessment e Risk Management ha pertanto consentito di individuare i seguenti processi/attività a rischio reato verso la Pubblica Amministrazione previsti dal D.Lgs. 231/01:

- Gestione delle attività di stipula o negoziazione o di rinnovo dei contratti o convenzioni con la Pubblica Amministrazione (Regione, ASL, ecc.);
- Produzione di documentazione per l'ottenimento dei rimborsi a fronte delle prestazioni erogate dalla società per conto del "SSN".
- Gestione delle ispezioni svolte da parte di Enti/Funzionari della Pubblica
 Amministrazione presso la società (Nuclei operativi di controllo, funzionari della
 ASL e della Regione) e delle contestazioni rilevate da quest'ultimi;
- Erogazione di beni e servizi;
- Gestione delle liste di attesa;
- Protezione della riservatezza delle informazioni dei pazienti ed aziendali;
- Codifica prestazioni e invio flussi;
- Gestione delle attività amministrative e redazione del bilancio;



- Gestione previdenziale e assistenziale del personale (ad es. selezione, assunzione, formazione, valutazione e incentivazione), gestione dei relativi rapporti e delle ispezioni con la P.A. (INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Ufficio Provinciale del Lavoro, Comune, Provincia);
- Gestione delle risorse finanziarie (incassi, pagamenti, versamenti, prelievi con riferimento alla gestione della cassa e dei conti correnti dell'Istituto
- Adempimenti relativi ad attività di carattere ambientale e in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sono stati individuati anche processi strumentali, nel senso che, pur non essendo direttamente esposti al rischio reato, si potrebbero, nel loro ambito, creare le condizioni strumentali per la commissione dei reati previsti dal Decreto legislativo 231/2001 (ad es. finanza dispositiva; selezione e assunzione del personale; gestione delle consulenze; gestione dell'omaggistica, ecc.):

- · Accordi transattivi
- · Reati in danno alla P.A.;
- · Reati societari;
- Reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti nel suolo e sul suolo;
- Delitti di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione della normativa antinfortunistica:
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

13. IMPLEMENTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE

(FASE PDCA:DO)

La fase dell'implementazione comprende la valutazione dei rischi di reato e la gestione della documentazione.



13.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI REATO DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DEL CENTRO RIABILIA

Di seguito si riporta una tabella in cui vengono riassunti i risultati della valutazione dei rischi. Per i processi ritenuti "a rischio" in relazione ai diversi reati viene definita l'accettabilità del rischio in relazione ai criteri precedentemente enunciati. Qualora per un determinato reato non risultasse assolutamente alcuna correlazione ad uno specifico processo, si configurerebbe una condizione di non applicabilità del reato stesso.

Le operazioni concernenti attività a rischio-reati devono essere registrate documentalmente e verificabili con immediatezza. Ogni documento afferente la gestione amministrativa o sanitaria deve essere redatto in conformità alla normativa vigente.

E' vietato formare dolosamente in modo falso e artefatto documenti amministrativi, sanitari o societari. Nell'ambio dell'attività della Società, la richiesta e l'ottenimento di un provvedimento amministrativo, nonché lo svolgimento delle procedure necessarie al conseguimento di contributi, finanziamenti pubblici, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo devono essere conformi alla legge ed alla normativa di settore.

E' vietato non registrare documentalmente la movimentazione di denaro e fondi della società. Nei rapporti con i rappresentanti di qualsiasi ente pubblico o pubblica amministrazione, anche delle Comunità europee, è fatto divieto a chiunque operi in nome e per conto del *Centro Riabilia* di determinare le decisioni con violenza, minaccia o inganno. L'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure aziendali riferibili al Modello da parte di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti della Società nonché da soggetti Esterni, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, potrà, se nel caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla società.



13.2 | REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (Artt.24 e 25 del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Gli articoli 24-25 del D.Lgs 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e la Pubblica Amministrazione.

Né il Decreto Legislativo e neppure il Codice forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione;

vi è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

13.3 I REATI EX ART.24

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati – e purchè ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 – è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive consistenti nel divieto di contrattare con pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, la sanzioni pecuniarie e interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà;



inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

13.4 I REATI EX ART.25

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibile – pur nella verità delle ipotesi – al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosi detti "propri", che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, dunque, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata – "agli effetti della legge penale" – dagli artt. 357 e 358 c.p..

Com' è noto, con la riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ad opera della legge n. 86/1990, si è consacrata a livello normativo la c.d. concezione oggettivo funzionale in tema di qualifiche soggettive, svincolandole da qualunque valutazione in rapporto al legame del soggetto con lo Stato o altro ente pubblico.

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Reati presupposto				
	art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato		
Codice penale	art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato		
	art. 640	Truffa		
	art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		
	art. 640 ter	Frode informatica		
	artt. 318-319-321	Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio		
	art. 319-ter	Corruzione in atti giudiziari		
	art. 319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	art. 322	Istigazione alla corruzione		
	art. 317	Concussione		



Malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.)

Il Reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il Reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il Reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316bis), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il Reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento. Va infine evidenziato che tale Reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave Reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il Reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Tale Reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il Reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.



Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter, comma 1, c.p.) Tale ipotesi di Reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, il Reato in esame potrebbe configurarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di inserire un importo superiore a quello legittimamente ottenuto.

Corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-321 c.p.) Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il Reato si configura altresì nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti (conformi o contrari ai doveri d'ufficio) già compiuti dal pubblico agente. Il Reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di Reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del Reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio,



riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Si tratta di un nuovo reato introdotto nel Codice penale che deve essere analizzato congiuntamente alla modifica introdotta al previgente art. 317 c.p.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale Reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. Il Reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D. Lgs. 231/01, trattandosi infatti di un Reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Collaboratore della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel Reato del pubblico ufficiale che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute.

13.5 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Le attività a rischio reato nella P.A. si riferiscono a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società per le attività svolte nelle "aree a rischio", nonché da Collaboratori Esterni e Partner (di seguito definiti tutti come "destinatari").

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta uniformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Prevedendo l'espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta ed a carico dei Collaboratori Esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali – di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);



- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari ovvero accettare elargizioni in denaro:
- b) distribuire ovvero accettare omaggi e regali qualora gli stessi eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero siano rivolti ad acquisire o garantire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio alla società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l'esiguità del loro valore; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le eventuali verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione ovvero farsi accordare altri vantaggi che possano determinare le stesse conseguenze di cui al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari ovvero accettare dichiarazioni palesemente non veritiere al fine di favorire l'elargizione di erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui le medesime erano destinate.
- eventuali rapporti con la P.A., gestiti dal responsabile di funzione e dai consulenti interessati per le suddette aree di attività a rischio dovranno essere sottoposte all'attenzione dell'Amministratore relativamente all'attività svolta;



- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, una volta individuato il consulente, a seconda del servizio richiesto ed erogato alla struttura, a presentazione della fattura e quindi a lavoro ultimato, si procede con l'erogazione di quanto inizialmente concordato e pattuito con la Direzione;
- nessun corrispettivo dovrà essere pagato in contanti né tanto meno in natura, fatte salve le eventuali eccezioni espressamente individuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- coloro che svolgono una funzione di supervisione e controllo su adempimenti connessi allo svolgimento delle suddette attività (es.: pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti o altre erogazioni pubbliche) devono porre particolare attenzione nell'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni ritenute irregolari.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggior tutela poste in essere per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio.

13.6 Aree a rischio

I reati presi in esame riguardano l'instaurazione e la gestione di rapporti con la P.A. I processi aziendali potenzialmente interessati sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività relativa all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, gestione delle verifiche da parte di personale appartenete ad organi di controllo della P.A; gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale; ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze; procedure istruttorie e simili con l'Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia di ambiente, sicurezza e sanità; ottenimento di contributi e finanziamenti, ad esempio, per attività formativa.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati contro la Pubblica Amministrazione:

- FATTURAZIONE
- ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA AZIENDALE
- RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI



 RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA

13.7 Disposizioni e principi specifici

Delle attività svolte nelle aree considerate "a rischio" è necessario garantire l' "evidenza": in ogni momento, dovrà essere possibile identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni e le modalità seguite per il perfezionamento del processo decisionale. La responsabilità dell'attività svolta nelle aree considerate "a rischio" è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, i quali:

- sono i soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate nell'ambito delle "attività a rischio";
- sono responsabili dei rapporti con la P.A.

L' "evidenza" potrà essere garantita anche per il tramite di idonee registrazioni informatiche. I responsabili così individuati saranno tenuti:

- a) ad assicurare pronta informativa all'OdV relativamente alle nuove operazioni o tipologia di operazioni "a rischio" intraprese ovvero a nuove "aree a rischio" rispetto a quelle già individuate;
- b) a garantire all' OdV l'accessibilità a tutti i documenti riguardanti le singole operazioni effettuate nell'ambito delle aree di attività definite "a rischio";
- c) ad informare l' OdV sulla chiusura delle singole operazioni "a rischio" ovvero sulla cessazione dell'attività in aree considerate "a rischio";
- d) ad assicurare al personale la formazione ritenuta necessaria per una corretta operatività nell'ambito delle aree "a rischio" ed un adeguato livello informativo sui rischi ai quali la medesima è soggetta.

Nei casi in cui dovessero intervenire, per il perfezionamento dell'operazione "a rischio", Partner ovvero Collaboratori Esterni, i responsabili dovranno richiedere che venga rilasciata per iscritto una dichiarazione dalla quale dovrà risultare che gli stessi Collaboratori Esterni e/o Partner:

- sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
- si impegnano ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.



FATTURAZIONE

È vietato emettere fatture per prestazioni non realmente erogate, duplicare la fatturazione per una stessa prestazione, ovvero fatturare utilizzando una impropria codifica delle prestazioni erogate e delle diagnosi.

È vietato, altresì, non emettere note di credito laddove siano state fatturate, anche se per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non finanziabili.

ACCESSO ALLA RETE INFORMATICA

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete informatica aziendale sono attribuite un user *ID* e una *password* personali, che lo stesso si impegna a non comunicare a terzi. È vietato utilizzare l'user *ID* o la *password* di altro operatore.

RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

L'Amministratore del *Centro Riabilia*, o persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari dell'Assessorato Regionale alla Sanità e con le autorità e i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con privati con i quali la società venga in rapporto.

I soggetti ora menzionati, nell'ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell'Odv. È vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali. Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

Eventuali locazioni o acquisti di immobili dalle pubbliche amministrazioni, con le quali la Società abbia stabilmente rapporti, devono essere attestate da apposita perizia di un esperto che attesti la corrispondenza del valore dei contratti con quelli di mercato.

RAPPORTI CON I FORNITORI E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

I fornitori devono essere selezionati in base a criteri di scelta individuati nel rispetto della legislazione regionale, nazionale e comunitaria e in base alla loro capacità di fornire prodotti o servizi rispondenti per qualità, costo e puntualità, all'esigenza di garantire l'efficacia della prestazione aziendale finale.



I contratti stipulati con consulenti e fornitori devono contenere specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello, nonché di elusione fraudolenta dello stesso, limitatamente alle procedure attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione.

14. I reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-ter del Decreto. L'art. 25 ter del decreto prende in considerazione la gran parte dei reati societari, così come di recente riformulati dal D.Lgs. n. 61/2002, contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile. Gli stessi, per maggiore chiarezza, sono stati raggruppati in cinque differenti categorie.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 28 marzo 2002 il decreto legislativo n. 61, introducendo, con un nuovo articolo del D. Lgs. 231/2001, il 25-ter, la punibilità dei c.d. Reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli. Di seguito indichiamo le fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 61/2002, che comportano la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di detti Reati, l'ente abbia conseguito una qualsiasi utilità:

Art. 25-ter d.lqs. 231/2001 - Reati societari

The second state of the se				
		Reati presupposto		
Codice civile	art. 2621	False comunicazioni sociali		
	art. 2622	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori		
	art. 2625	Impedito controllo		
	art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti		
	art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		
	art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante		
	art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori		
	art. 2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto di interessi		
	art. 2632	Formazione fittizia del capitale		
	art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori		
	art. 2635	Corruzione tra privati		
	art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea		
	art. 2637	Aggiotaggio		
	art. 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza		



d.lgs. 58/1998	art. 173-bis	Falso in prospetto
d.lgs. 39/2010	art. 27	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

In relazione ai su menzionati Reati societari si precisa che in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive previste per le altre ipotesi di Reato.

14.1 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai sequenti principi generali di condotta;

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenire tali;
- 3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.



In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realità, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

14.2 Aree a rischio

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

- 1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio, relazioni semestrali, ecc.);
- 2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi alla società.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati societari sono le seguenti:

• REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

14.3 Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale

- e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale e di altre comunicazioni ufficiali – dovrà essere sempre sotto controllo la tempistica concernente la predisposizione delle comunicazioni medesime e dovranno essere assicurati:
- la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni;
- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti.



Con riferimento all'attività di redazione del bilancio e di eventuali altri documenti informativi contabili l'attività viene fatta da consulenti esperti.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. I soggetti preposti alla formazione del bilancio, e altri prospetti contabili, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'Odv può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione dell'Assemblea dei soci per l'esame e l'approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti ai responsabili della bozza di bilancio.

14.4 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio":
- b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'OdV provvede a:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in consequenza delle segnalazioni ricevute;
- c) con riferimento alle altre attività "a rischio", l'OdV è tenuto a:
 - verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne e delle disposizioni impartite dall'Amministratore della Società;
 - monitorare l'efficacia delle verifiche volte a prevenire la commissione dei reati;
 - esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



15. I reati in tema di salute e di sicurezza sul lavoro

L'art. 25 septies (introdotto dall'art. 9 della L. n.123/2007 e di recente riformulato dal D.lgs. n.81/08) prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p.: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso *il Centro Riabilia* finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Il Centro, infatti, è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai singoli lavoratori, tenendo conto delle specifiche attribuzioni e competenze;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e
 per assumere le loro responsabilità in materia, favorendo il coinvolgimento e la
 consultazione anche attraverso i loro rappresentanti.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex D.lgs. 81/08 – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature che determinino la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava



inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

Poiché la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale del *Centro Riabilia* ha volontariamente predisposto la documentazione prevista dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche per la realizzazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (che definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti.

Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

		Reati presupposto
Codice penale	art. 589	Omicidio colposo
Coulos ponais	art. 590	Lesioni personali colpose

15.1 Le singole fattispecie

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'oggettività giuridica tutelata è la vita umana.

Questa viene protetta dallo Stato non solo nell'interesse dell'individuo, per il quale di regola costituisce il bene supremo, ma anche nell'interesse della collettività.



Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte



per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di consequenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa

15.2 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il Centro Riabilia in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art. 2087 c.c. – ha puntualmente e costantemente adempiuto nel tempo a quanto previsto dal D.lgs. 626/1994, nonché, più in generale, al complesso della legislazione in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, sino alla recente introduzione del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per la Società a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

In tale contesto, la Società si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

Il *Centro* ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e



funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando tutto il personale e i collaboratori esterni. Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza.

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del datore di lavoro, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del D.lgs. 81/08 come il "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

15.3 Aree a rischio

L'adozione e l'attuazione efficace del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 necessita di un'attività di valutazione dei rischi preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati. Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le stesse linee guida evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali. Inoltre per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, sulla base delle già citate Linee Guida ed in ragione della già evidenziata natura integrata dell'organizzazione interna per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro in essere presso la società, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lqs. 81/2008. Pertanto, al fine di predisporre la presente Sezione, il Centro Riabilia ha preso in considerazione, verificandone l'idoneità e completezza, il documento di valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del D.Lgs. n. 81/2008.

L'attività che la Società ha individuato al proprio interno come sensibile, nell'ambito dei reati e dei corrispondenti illeciti amministrativi, di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o



gravissimi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro è:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
Nomina del RSPP	Datore di Lavoro	Codice Etico
Nomina dei KSPP	Datole di Lavolo	Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di
N : M !: C	D + 1' I	sicurezza sui luoghi di lavoro
Nomina Medico Competente	Datore di Lavoro	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Acquisizione documentazione per le Certificazioni obbligatorie	Datore di Lavoro	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Valutazione dei Rischi e elaborazione del relativo documento	Datore di Lavoro	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Elaborazione delle Procedure in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso e verifiche periodiche delle stesse	Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Individuazione ed elaborazione delle Misure preventive e protettive e dei DPI	Datore di Lavoro in collaborazione con RSPP	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Individuazione fattori a rischio	Datore di Lavoro	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Informazione ai lavoratori sui rischi per la salute e misure di prevenzione e protezione adottate	Datore di Lavoro	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Assegnazione mansioni	Datore di Lavoro	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008 PG Verifica degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Conservazione ed aggiornamento Registro Infortuni	Datore di Lavoro	Codice Etico Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008



		PG Verifica degli adempimenti in materia di
		sicurezza sui luoghi di lavoro
Controllo corretto utilizzo delle	Datore di Lavoro	Codice Etico
attrezzature		Procedure implementate ai fini del D. Lgs n.
		81/2008
		PG Verifica degli adempimenti in materia di
		sicurezza sui luoghi di lavoro
Controllo utilizzo delle dotazioni	Datore di Lavoro	Codice Etico
di sicurezza (guanti, tappi,	Datore di Lavoro	Procedure implementate ai fini del D. Lgs n.
mascherine, tuta, scarpe, ecc)		81/2008
masenerme, tata, searpe, eee)		PG Verifica degli adempimenti in materia di
		sicurezza sui luoghi di lavoro
Informazione e Formazione dei	Datore di Lavoro/RLS	Codice Etico
lavorator	Datoic ui Lavoio/KLS	Course Bullo
i		Procedure implementate ai fini del D. Lgs n.
1		81/2008
		PG Verifica degli adempimenti in materia di
		sicurezza sui luoghi di lavoro
Invio informazioni al RSPP, al	Datore di Lavoro	Codice Etico
datore di lavoro e all'Organismo	Datore di Lavoro	Procedure implementate ai fini del D. Lgs n.
di Vigilanza		81/2008
di Vigitatiza		PG Verifica degli adempimenti in materia di
Innonioni non ancoraniono incondi	Datore di Lavoro	sicurezza sui luoghi di lavoro Codice Etico
Ispezioni per prevenzione incendi	Datore di Lavoro	
		Procedure implementate ai fini del D. Lgs n. 81/2008
		PG Verifica degli adempimenti in materia di
Dana amanana ani ana ani ana i	Datama di I	sicurezza sui luoghi di lavoro
Programmazione riunioni	Datore di Lavoro	Codice Etico
periodiche sulla sicurezza		Procedure implementate ai fini del D. Lgs n.
		81/2008
		PG Verifica degli adempimenti in materia di
77' '1 11 1 1 1 1	D (1' I	sicurezza sui luoghi di lavoro
Vigilanza sulle procedure adottate	Datore di Lavoro	Codice Etico
e delle istruzioni date ai		Procedure implementate ai fini del D. Lgs n.
lavorator		01/2000
i		81/2008
		PG Verifica degli adempimenti in materia di
		sicurezza sui luoghi di lavoro

15.4 Attività di prevenzione e monitoraggio dell'OdV

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati l'art. 25 septies, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.



In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'OdV la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di intervento e di evacuazione in emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza annuale è inoltre previsto l'invio all'OdV dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs. n. 81/2008), delle analisi Ambientali e dei sopralluoghi negli Uffici ed i dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella Società.

Dal punto organizzativo, verrà fornito all'OdV ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D.lgs. 81/2008 ivi comprese anche quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso la Società.

L'OdV deve inoltre essere informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'OdV svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica.

L'OdV, deve comunicare all'Amministratore della Società, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.



16. I reati contro la personalità individuale

In riferimento alle ipotesi di reato contro la personalità individuale per le quali scatta la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'artt. 24 quater e 25 quinques, in questa sezione del Modello si intende fornire una breve descrizione dei suddetti reati. Il testo integrale degli articoli del Codice Penale è allegato al modello organizzativo.

Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale

		Reati presupposto
	Art. 600	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
	Art. 600 bis	Prostituzione minorile.
	Art. 600 ter	Pornografia minorile.
Codice penale	Art. 600 quater	Detenzione di materiale pornografico
	Art. 600 quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
	Art. 601	Tratta e commercio di schiavi.
	Art. 602	Alienazione e acquisto di schiavi.

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.



Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600- quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

"Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".



16.1 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") dell'Associazione, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati contro la personalità individuale. In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
- c) In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta;
- 1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati contro la personalità individuale;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

16.2 Aree a rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito del *Centro Riabilia*. Non è escludibile che qualcuno - specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet - tenda a cogliere le immagini di soggetti in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ad reati contro la personalità individuale:

- ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
- RAPPORTI CON I CLIENTI



Comunque, si ritiene inesistente il rischio per la Società considerando l'attività svolta.

16.3 Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

ASSUNZIONE E TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

È fatto obbligo alla società di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico, allo scopo di evitare il verificarsi di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi.

RAPPORTI CON I CLIENTI

A tutti coloro che esercitano la propria attività all'interno della Società è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti dei clienti/utenti al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma.

16.4 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la personalità individuale sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- b) monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
- c) esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in consequenza delle segnalazioni ricevute.



17. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il D.lgs. 231/07 ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/01 l'art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). L'intento del legislatore è quello di reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, di beni o di utilità provenienti dalla commissione di delitti.

Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

		Reati presupposto
Codice penale	art. 648	Ricettazione
	art. 648-bis	Riciclaggio
	art. 648-ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
	art. 648-ter -1	Autoricilaggio

Le Singole fattispecie

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la coscienza e la volontà da parte di chi agisce di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.



E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine



e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

Autoriciclaggio (648 ter 1)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Siccome il reimpiego dei proventi di attività delittuose è una



comportamento "naturale" da parte dell'autore del reato (d'altronde nessuno ruba per poi tenere la refurtiva sotto il materasso), il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

17.1 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti, collaboratori, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.



17.2 Aree a rischio

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono le seguenti:

- ATTIVITÀ DI TESORERIA
- RAPPORTI COMMERCIALI

17.3 Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

ATTIVITÀ DI TESORERIA

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

È vietata la sostituzione e il trasferimento di beni o denaro effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni o del denaro, quando si abbia fondato motivo per ritenere che provengano da attività delittuosa. È altresì vietato, negli stessi casi, l'acquisto, la ricezione o l'occultamento di denaro o beni ovvero la dissimulazione della reale natura, provenienza, proprietà dei beni stessi.

Il centro deve assicurare che il personale addetto al servizio di tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

RAPPORTI COMMERCIALI

Si fa obbligo di procedere ad un'adeguata identificazione dei fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione.

Tale procedura comporta, in particolare, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, l'effettuazione dei pagamenti ai soggetti che siano effettivamente controparti della transazione commerciale.

Il sistema di acquisizione dati e la gestione degli stessi deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



17.4 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- b) con riferimento alle attività di cassa, l'OdV provvede a:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

18. Reati di falsità in moneta, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-bis del Decreto.

L'art. 25 bis del Decreto – introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 350/2001 ("Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro") – prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la c.d. "fede pubblica").



Art. 25 bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

		Reati presupposto
	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	art. 454	Alterazione di monete
	art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Codice penale	art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

18.1 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori e dipendenti ("Esponenti Aziendali) della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito definiti destinatari).

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di falsità in monete, in carte di pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) Fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per corretta applicazione del Modello;
- b) Fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.



In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a "rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di falsità in moneta, in carte di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- 2. Astenersi da tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. Tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali intere.

18.2 Le singole fattispecie

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate:
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario. monete contraffatte o alterate".

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032".



18.3 Aree a rischio

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell'ambito delle Istituzioni sanitarie private e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "chiunque"; si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione da parte di chi non vi sia legittimato – di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.
- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.



L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito del *Centro Riabilia,* in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

In sede di mappatura è stata identificata l'attività di CASSA a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

18.4 Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

CASSA

Nel caso di pagamenti in contanti, é fatto obbligo per l'addetto agli incassi di verificare la genuinità del denaro mediante l'utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità. Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l'addetto agli incassi deve informare senza ritardo il Responsabile amministrativo, consegnando le monete o i biglietti; il Responsabile amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.



18.5 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio":
- b) con riferimento alle attività di cassa, l'OdV provvede a:
 - monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
 - esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

19. I reati di criminalità informatica

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48 ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell'ente, introducendo nel corpo del D.lgs n. 231/01 l'art. 24-bis, rubricato: "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all'Autorità procedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito necessario della commissione posta in essere nell'interesse o a vantaggio del *Centro Riabilia* indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa.



Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati

		Reati presupposto
	art. 491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico
	art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	art. 615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
Codice penale	art. 615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	art. 635 bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	art. 635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	art. 635 quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	art. 635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
	art. 640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

19.1 Le singole fattispecie

Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

L'art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del c.p. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di Pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e



l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale del D.Lgs n. 82/2005, il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 *bis*);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata)
 può non avere efficacia probatoria;
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le ipotesi di falso che acquistano rilevanza, alla luce dell'art. 491 bis, quali reati presupposto per la responsabilità dell'ente sono:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Falsità materiale commessa dal privato;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Falsità in registri e notificazioni;



- Falsità in scrittura privata;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali:
- Uso di atto falso;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema:
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato:
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma è posta a presidio del diritto alla riservatezza, valore fondamentale della persona umana, costituzionalmente garantito dall'art. 2 Cost.

I veicoli attraverso i quali, secondo il legislatore, può essere leso il diritto alla riservatezza sono rappresentati dai sistemi informatici e da quelli telematici:

- a) un sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi volto ad acquisire in modo automatico e ad elaborare le informazioni; tali apparecchi sono gli elaboratori, i *computers* e, in generale, ogni strumento capace di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare o sintetizzare i dati forniti;
- b) il sistema telematico, invece, è un mezzo per collegare gli elaboratori attraverso una rete telefonica e, quindi, per decentrare attraverso una rete di terminali i dati



secondo le esigenze. La telematica è, quindi, espressa da un computer (Banca dati, archivio magnetico, centro di documentazione) più i terminali collegati con cavi telefonici o modem.

La tutela penale riguarda i soli sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, tali dovendosi considerare tutti i mezzi – fisici o logici – tramite i quali viene limitato l'accesso al sistema (codici di accesso alfanumerici, tessere di riconoscimento, chiavi per l'accesso all'elaboratore).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".

L'art. 615 *quinquies* punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Le fattispecie previste dagli artt. 615 *quater* e 615 *quinquies* sono perseguibili d'ufficio ed intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, *spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno.



Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere Comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater".

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

L'art. 635 bis c.p. – indirizzato alla tutela del patrimonio, della regolarità delle telecomunicazioni, nonché alla protezione dei sistemi informatici - punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

E' da considerare che, secondo un'interpretazione restrittiva, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero essere ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".



L'art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale concetto è da intendersi in senso funzionale, risolvendosi nella destinazione di un sistema o di un impianto al servizio di una collettività indifferenziata ed ampia di persone. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

La fattispecie in esame si distingue, dunque, da quella prevista dall'art. 635 bis avendo riguardo in particolare all'oggetto materiale, qui individuato in "sistemi informatici o telematici altrui".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.



Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

L'articolo punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto: si è pertanto in presenza di un reato di pericolo. La fattispecie si distingue inoltre da quella prevista dall'art. 635 ter (che pure costituisce una fattispecie di pericolo) avendo riguardo all'oggetto materiale del reato che nella norma in esame è individuato nei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (in luogo delle informazioni, dati o programmi informatici). Il verificarsi degli eventi lesivi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.)

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

19.2 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché ai Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di criminalità informatica.



In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- 2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

19.3 Aree a rischio

In sede di mappatura è stata identificata l'attività GESTIONE DATABASE a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati di criminalità informatica.

19.4 Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

GESTIONE DATABASE

Il Centro Riabilia verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri database ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.



Il centro custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. L'autorizzazione all'accesso viene revocata contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale.

È fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione, o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione il centro consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

È fatto divieto a tutto il personale dipendente, agli amministratori, e al personale:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico del *Centro Riabilia* al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

19.5 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di criminalità informatica sono i seguenti:

- a) definire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività "a rischio";
- b) con riferimento alle attività di gestione di database, l'OdV provvede a:
- c) monitorare l'efficacia delle procedure interne al fine della prevenzione del reato;
- d) esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

20 | Reati ambientali

Il legislatore comunitario ha elaborato principi importanti in materia di tutela penale dell'ambiente, recepiti dall'ordinamento italiano con l'introduzione dell'art. 25 undecies ha



introdotto (dal d.lgs. n. 121/1) i c.d. Reati Ambientali all'interno della disciplina del Decreto trattati dalla presente Parte Speciale.

Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

		Reati presupposto
	art. 452-bis	Inquinamento ambientale
	art. 452-quater	Disastro ambientale
	art. 452-sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Codice penale	art. 452-septies	Impedimento del controllo
	art. 452-octies	Circostanze aggravanti
	art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Codice	art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue
	art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti
	art. 256 bis	Combustione illecita di rifiuti
	art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti
dell'Ambiente (D.lgs.	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
152/2006)	art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti
	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
	art. 279	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
L. 150/1992	art. 1 - 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione.
L. 549/1993	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera
D.lgs. 202/2007	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

20.1 Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori Esterni e Partner (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle "aree a rischio", si attengano a



regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati ambientali.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati ambientali;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente di divenire tali;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

20.2 Aree a rischio

In sede di mappatura è stata identificata l'attività SMALTIMENTO RIFIUTI a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati di criminalità informatica.

20.3 Disposizioni e principi specifici

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Dall'analisi effettuata sulla documentazione raccolta, si rileva che la Società, in merito allo smaltimento dei rifiuti, ha stipulato convenzioni per la fornitura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti con società di primaria importanza tutte debitamente e regolarmente iscritte all'Albo Gestori Rifiuti.



20. MISURAZIONE E ANALISI DI MIGLIORAMENTO

21.1 PIANIFICAZIONE E ATTUAZIONE

Il Centro Riabilia per pianificare ed attuare i processi di analisi e di miglioramento necessari a:

- Dimostrare la conformità ai requisiti del SGRA
- Assicurare la conformità del SGRA alla legislazione vigente
- Migliorare in continuo il SGRA

ha formalizzato le seguenti azioni:

- Attuazione del Programma di Audit finalizzata alla promozione di Azioni Correttive e Preventive;
- · Gestione delle non Conformità;
- · Riesame della Direzione

21.2 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI

Il monitoraggio e misurazione dei processi è effettuato mediante i seguenti strumenti di controllo:

PROCESSO	STRUMENTO DI CONTROLLO
Monitoraggio del livello delle prestazioni e per il raggiungimento degli obiettivi definiti	Audit finalizzato alla promozione di Azioni Correttive e Preventive Riesame della Direzione
Monitoraggio dell'attività lavorativa rispetto al MMO	Numero di Non Conformità
Monitoraggio della percezione e grado di coinvolgimento delle parti interessate	Riunioni con il personale
Misure reattive per violazioni gravi	Sistema disciplinare e Sanzionatorio
Verifica della necessità di ulteriori azioni correttive e preventive	Sufficiente Numero di registrazioni dei dati e dei risultati dei controlli
Valutazione della conformità legislativa	Controllo Periodico



21.3 L'ANALISI DEI DATI

L'analisi dei dati del Monitoraggio e Misurazione dei processi permette di dimostrare l'adeguatezza e l'efficacia del SGRA e valutazione delle aree dove possa essere realizzato il Miglioramento Continuo e fornisce informazioni in merito a:

- Percezione e grado di coinvolgimento delle parti interessate
- Conformità alle prescrizioni legali
- Caratteristiche e tendenze dei processi, comprese opportunità per azioni preventive

21.4 MIGLIORAMENTO CONTINUO

Il *Centro Riabilia* al fine di migliorare in continuo l'efficacia del SGRA utilizza i seguenti strumenti:

- Codice Etico
- Risultati degli Audit
- Azioni Correttive e Preventive
- Riesame della Direzione

Allegati

Al presente Modello 231 sono allegati i seguenti documenti:

Allegato 1 Reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001



Legenda graduazione del rischio

IPR < 100	101 ≤ IPR < 400	401 ≤ IPR < 700	701 ≤ IPR < 1000	
RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO-BASSO	RISCHIO MEDIO-ALTO	RISCHIO ALTO	

PROCESSO SENSIBILE	MODO DI COMPORTAMENTO A		ELLO DI RISCHIO	PREVENZONE NEL DVR	
	RISCHIO REATO	IPR	GRADO		
1. RAPPORTI CON LA PA >	- PRODURRE DOCUMENTI FALSI		ALTO	SI	NO
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO > CONTROLLO REQUISITI. CLINICA	ATTESTANTI L'ESISTENZA DI CONDIZIONI E REQUISITI ESSENZIALI	100	MEDIO/ALTO		
	- CORROMPERE L'ESPONENTE DELL'ENTE (P.A.)		MEDIO/BASSO		
			BASSO		
	- PRODURRE RICHIESTE DI REMUNERAZIONE FALSE	100	ALTO	SI	NO
FATTURAZIONE. ADEGUATEZZA CONTROLLI.			MEDIO/ALTO		
			MEDIO/BASSO		
			BASSO		
3.FATTURAZIONE	- PRODURRE RICHIESTE DI REMUNERAZIONE FALSE	100	ALTO	SI	NO
			MEDIO/ALTO		
			MEDIO/BASSO		
			BASSO		
4.CODIFICA PRESTAZIONI, FATTURAZIONE E INVIO FLUSSI	- PRODURRE RICHIESTE DI REMUNERAZIONE FALSE	100	ALTO	SI	NO
			MEDIO/ALTO		
			MEDIO/BASSO		
			BASSO		
	UN'INGIUSTA DAZIONE DI	180	ALTO	SI	NO
L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI.			MEDIO/ALTO		
			MEDIO/BASSO		
			BASSO		



6.SELEZIONE DEL PERSONALE	ASSUMERE SOGGETTI AVENTI RAPPORTI DIRETTI CON RAPPRESENTANTI DELLE P.A.	200	ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/BASSO BASSO	SI	NO
7.ASSUNZIONE DI PERSONALE, COLLABORAZIONE CON LIBERI PROFESSIONISTI, GESTIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONE DI INCENTIVI	PROMETTERE INCENTIVI COMMISURATI AL FATTURATO	200	ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/BASSO BASSO	SI	NO
8.ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	EMISSIONE DI FATTURE PER FORNITURE INESISTENTI - ASSEGNARE INCARICO DI FORNITURA AD AZIENDE RISPETTO ALLE QUALI UN SOGGETTO AVENTE UN RUOLO DIRIGENZIALE PRESSO ENTE PUBBLICO HA INTERESSI ECONOMICI	80	ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/BASSO BASSO	SI	NO
9.PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI DEI PAZIENTI ED AZIENDALI	ALTERARE IL FUNZIONAMENTO DI UN SISTEMA INFORMATICO E/O TELEMATICO E/O DELLE INFORMAZIONI TRATTATE DAL SISTEMA INFORMATICO E/O TELEMATICO	80	ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/BASSO BASSO	SI	NO
10.SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO	VIOLARE LE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	100	ALTO MEDIO/ALTO MEDIO/BASSO BASSO	SI	NO



PROCESSO SENSIBILE: RAPPORTI CON LA P.A. > ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO > CONTROLLO REQUISITI.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FUNZIONAMENTO

Attività 1 – selezione dei requisiti: I requisiti di Autorizzazione all'Esercizio o di Accreditamento Istituzionale sono proposti dal programma regionale sulla base delle Delibere di Giunta Regionale in vigore oppure selezionati per area di competenza ed elencati in una o più liste di verifica. Gli elenchi di standard così ottenuti sono messi a disposizione dei Dirigenti/dei Responsabili delle aree di competenza affinchè provvedano all'autovalutazione.

Preparazione: Direzione Sanitaria: Impiegata Competente **Controllo**: Medico di Direzione Sanitaria o Direttore Sanitario

ATTIVITA' 2 – Visita di verifica in campo: Team di valutazione della ASL competente per territorio effettua sopralluogo ad hoc sia sul campo (requisiti strutturali) che documentale (requisiti organizzativi). Al termine del sopralluogo può richiedere precisazioni o ulteriore documentazione a completamento delle evidenze.

Modi di comportamento a rischio reato identificati

Modo 1:

1. "Produrre documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e requisiti" (autovalutazioni, dichiarazioni di conformità, altre dichiarazioni tra quelle fornite quali evidenze del possesso di requisiti) con lo scopo di "ottenere autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria e/o decreti di accreditamento".

Rischio di Reato: TRUFFA

Effetto: ottenere autorizzazioni all'esercizio dell'attività sanitaria e/o decreti di accreditamento

Misure preventive:

- Individuazione dei dirigenti che intrattengono i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;
- Controllo gerarchico delle istanze di autorizzazione e di accreditamento;
- Tracciabilità di ogni decisione circa l'autovalutazione;
- Tracciabilità di ogni comunicazione interna ed esterna.



Modo 2:

4. "corrompere l'esponente dell'Ente (P.A.)" con lo scopo di "ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza".

Rischio di Reato: Corruzione

Effetto: ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A.

Misure preventive:

- Individuazione dei dirigenti che intrattengono i rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;
- Tracciabilità di ogni singola operazione finanziaria;
- · Controllo dei flussi finanziari aziendali;
- Controllo delle fatture passive.

PROCESSO SENSIBILE: SUPPORTO AL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE E DI FATTURAZIONE.

ADEGUATEZZA FLUSSI.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL FUNZIONAMENTO

PREMESSA

Nell'ambito della più ampia attività di controllo e di rendicontazione della gestione aziendale, sotto l'spetto della produzione effettuata i Sistemi Informativi collaborano con l'Ufficio Contabilità preposto all'elaborazione ed all'invio alle ASL competenti delle fatture a saldo delle prestazioni ambulatoriali accreditate e convenzionate. Le valorizzazioni economiche di quelle prestazioni sono direttamente effettuate dai sistemi informativi e trimestralmente inviate all'Ufficio Contabilità e da questo utilizzate per l'emissione delle fatture a saldo del periodo di esercizio.

Modi di comportamento a rischio reato identificati: produrre richieste di remunerazione false.

Effetto: ottenere ingiusti profitti per le prestazioni erogate;

Misure preventive in atto: le prestazioni ambulatoriali soggette a valorizzazione economica sono sottoposte a controlli di correttezza formali e sostanziali (regole di processo) co strumenti informatici sviluppati all'interno dell'Organizzazione e validati dalla Regione.

Misure preventive ulteriori:

implementare il controllo dell'erogazione effettiva delle prestazioni ambulatoriali accettate.



PROCESSO SENSIBILE: Fatturazione

Descrizione sintetica del funzionamento

L'Ufficio contabilità emette fatture alla Pubblica Amministrazione rappresentata dalla ASL della provincia in relazione alle prestazioni sanitarie di diagnosi e cura in regime ambulatoriale (clinica) che possono erogare per nome e a carico del Servizio Sanitario Regionale in virtù dello status di struttura sanitaria autorizzata all'esercizio ed accreditata.

La fatturazione avviene, di regola, per acconti mensili e per saldi trimestrali.

Le fatture del mese sono raccolte ed allegate ad una lettera riepilogativa sottoposta alla firma del Legale Rappresentante.

Modi di comportamento a rischio reato identificati

Produrre richieste di remunerazione false.

Effetto: ottenere ingiusti profitti per le prestazioni erogate.

Misure preventive già in atto:

- esiste una separazione di attività tra chi prepara (operatore Ufficio Contabilità), chi controlla (Direttore Amministrativo), chi autorizza (Legale Rappresentante).
- Sono disponibili norme interne e disposizioni idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative delle attività sensibili (tenuta registri, archiviazione...);
- I poteri autorizzativi e di firma sono noti alla struttura;
- Ogni operazione sensibile è documentata e tracciabile affinché sia sempre possibile un controllo ex-post.

Misure preventive ulteriori:

 Richiedere che i report dei consuntivi di produzione e conseguente valorizzazione economica delle prestazioni erogate evidenzino le firme di preparazione, verifica, autorizzazione.



PROCESSO SENSIBILE: SELEZIONE DEL PERSONALE

Riferimenti documentali: La procedura adottata dalla Struttura in merito alla selezione del personale amministrativo, sanitario non medico e medico, descrive il processo a partire dalla nascita del fabbisogno sino al reperimento della risorsa. La procedura pone dei principi di buona pratica correlate alla mission della struttura, in particolare richiede che:

 le posizioni oggetto di ricerca siano coperte da candidati con requisiti appropriati per il ruolo ricercato;

• sia rispettata la normativa in Italia per le pari opportunità.

Inoltre identifica principi finalizzati a garantire la separazione delle funzioni nelle diverse fasi del processo, la registrazione scritta dei controlli effettuati, la qualità delle registrazioni in termini di completezza, rintracciabilità delle decisioni e degli autori.

Riferimenti di Sistema: il processo opera nell'ambito di un sistema di gestione per la qualità ISO 9001 in cui la sensibilità degli operatori, in particolare degli auditors interni e dei Referenti qualità, a segnalare situazioni non coerenti con buone pratiche condivise ed approvate è già piuttosto sviluppata.

Identificazione del Fabbisogno di risorse: il bisogno di risorse è documentato su specifica richiesta e sostenuto da evidenze oggettive relative ad uno o più dei seguenti fattori: standard normativi nuovi o modificati, maggiore complessità assistenziale del Paziente, ulteriori standard di qualità e sicurezza del paziente e dell'operatore, accresciuta domanda di prestazioni.

Valutazione della richiesta: viene effettuata un'analisi di concerto con i responsabili delle altre Direzioni/Servizi/Uffici e valutata l'opportunità di ricorrere alla mobilità interna o all'assunzione.

Reperimento della risorsa all'interno: viene eseguito un colloquio tecnico, formulata una valutazione delle risultanze ed una richiesta di mobilità interna quest'ultima sottoposta ad approvazione di un responsabile.

Modi di comportamento a rischio reato identificabili ed effetto:

Assumere soggetti aventi rapporti diretti con rappresentanti della

P.A.. Rischio di reato: Corruzione

Effetto: Veicolare denaro verso soggetti in grado di influenzare decisioni a vantaggio della Struttura. Misure preventive già in atto:



- sono disponibili norme interne e disposizioni idonee a fornire principi di comportamento e
 modalità operative delle attività sensibili (es. risultati delle selezioni, risultati dei colloqui, esiti
 delle decisioni, etc....);
- le attribuzioni di responsabilità sono definite e note alla struttura;
- ogni operazione sensibile è documentata e tracciabile affinché sia sempre possibile un controllo ex-post.

Misure preventive ulteriori: segregazione delle funzioni tale da consentire un controllo incrociato dei risultati e delle decisioni di ogni fase critica del processo sensibile.

PROCESSO SENSIBILE: ASSUNZIONE DI PERSONALE, COLLABORAZIONE CON LIBERI PROFESSIONISTI, GESTIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONE DI INCENTIVI.

Riferimenti documentali: la procedura adottata dalla Struttura in merito alla selezione del personale amministrativo, sanitario non medico e medico, descrive il processo a partire dall'identificazione del candidato sino alla definizione del contratto ed all'assunzione. La procedura pone dei principi di buona pratica correlati ai principi del Codice Etico ed in particolare richiede che:

sia rispettata la normativa vigente in Italia ed il CCNL di riferimento.

Inoltre specifica principi generali finalizzati a garantire la separazione delle funzioni nelle diverse fasi del processo, la registrazione scritta dei controlli effettuati, la qualità delle registrazioni in termini di completezza, rintracciabilità delle decisioni e degli autori.

Modo di comportamento a rischio reato ed effetto:

- promettere incentivi commisurati al fatturato;
- veicolare denaro verso soggetti in grado di influenzare decisioni;
- creare le condizioni per perseguire maggiori profitti in modo illecito (es. erogazione di prestazioni inappropriate).

Rischio reato: istigazione al comportamento illecito.

Misure Preventive già in atto:

- sono disponibili norme interne e disposizioni idonee a fornire principi di comportamento e
 modalità operative delle attività sensibili (es. risultati delle selezioni, risultati dei colloqui, esiti
 delle decisioni, contenuti minimi dei contratti, requisiti per accedere alle posizioni funzionali,
 ect);
- ogni neoassunto è sottoposto ad un periodo di prova;
- ogni operazione sensibile è documentata e tracciabile affinché sia possibile un controllo ex post.



PROCESSO SENSIBILE: AQUISTO DI BENI E SERVIZI.

Responsabilità:

- Responsabile Ufficio Acquisti;
- Responsabile Farmacia

Entro i confini posti dalle procedure aziendali legati alle classi merceologiche di competenza dei 2 responsabili citati. Inoltre:

- Responsabile Ufficio Affari Generali;
- Direttore Amministrativo.

Le responsabilità e le modalità organizzative ed operative di approvvigionamento in senso lato sono descritti nel Manuale della Qualità in vigore in struttura.

Modi di comportamento a rischio reato identificati

- Produrre documenti falsi attestanti costi non sostenuti (fatturazioni di operazioni di acquisto di beni e servizi inesistenti, etc.) con lo scopo di creare fondi e o provviste da impiegare in usi illeciti;
- Corrompere l'esponente dell'Ente (P.A.) con lo scopo di ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o Vigilanza.

Modo:

1. Emissione di fatture per forniture inesistenti;

Rischio di reato: Truffa

Effetto: creare fondi/provviste da impegnarsi in usi illeciti;

Misure preventive in atto:

- Processo di emissione e controllo degli ordini di acquisto;
- Controllo dei beni e dei servizi acquistati;
- Controllo fatture passive;
- Controllo dei flussi finanziari aziendali.

Modo:

2. Assegnare incarico di fornitura ad aziende rispetto alle quali un soggetto avente un ruolo dirigenziale presso ente pubblico ha interessi economici.

Rischio di reato: Corruzione

Effetto: veicolare denaro verso soggetti in grado di influenzare decisioni.

Misure preventive già in atto:



- Processo di selezione dei fornitori e criteri di scelta su basi oggettive;
- Processo di emissione e controllo degli ordini di acquisto;
- Individuazione dei dirigenti che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale;
- Tracciabilità di ogni singola operazione finanziaria;
- Controllo dei flussi finanziari aziendali;
- Controllo dei contratti di fornitura e degli ordini.

Misure preventive ulteriori:

 Includere nei contratti stipulati con i fornitori specifiche clausole per l'immediata risoluzione del rapporto nelle ipotesi di inosservanza del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico, nonché di elusione fraudolenta dello stesso.

PROCESSO SENSIBILE: PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI DEI PAZIENTI ED AZIENDALI.

Modi di comportamento a rischio reato: frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Modo:

 Alterare il funzionamento di un sistema informatico e/o telematico e/o delle informazioni trattate dal sistema informatico e/o telematico.

Rischio reato: Frode Informatica

Effetto: ottenere ingiusti profitti per le prestazioni erogate.

Misure preventive:

gli operatori sono formati quali "incaricati del trattamento dei dati".

PROCESSO SENSIBILE: SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

PREMESSA

Il servizio di prevenzione e protezione svolge attività di prevenzione e protezione dei rischi secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e dalla normativa antinfortunistica vigente. In particolare provvede a:

- L'efficace funzionamento del Sistema prevenzionistico aziendale, avvalendosi delle competenze di alcune funzioni specialistiche presenti nella struttura, quali il Medico competente, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Tecnico;
- La preparazione e l'aggiornamento dell'analisi dei rischi e la realizzazione delle misure correttive e preventive approvate;



- La gestione dell'emergenza;
- L'informazione e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza;
- L'utilizzo in sicurezza di tutti gli impianti accessori alle attività ambulatoriali;
- L'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature biomediche;
- La sicurezza antincendio;

La verifica che i lavoratori:

- Osservino le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva individuale;
- Utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze, nonché i dispositivi di protezione individuale a loro disposizione;
- Si sottopongano ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- Partecipino gli incontri di formazione e di informazione proposti.

Il servizio di Prevenzione e Protezione è coordinato dal Responsabile (RSPP) e comprende addetti Servizio Prevenzione e Protezione ASPP, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza RLS, Dirigenti e Preposti, Incaricati delle Emergenze, ect.

Attuazione e funzionamento Documento di Valutazione dei Rischi DVR: l'attività viene svolta con periodicità annuale o a fronte di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Dei DVR è data ampia diffusione, l'approccio metodologico alla redazione del DVR è esplicato in premessa del DVR medesimo.

DPI: l'azienda ha messo a disposizione dei lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione contro i rischi non completamente eliminabili con altre misure. Nel DVR è previsto che i DPI siano disponibili nei luoghi di svolgimento delle varie attività.

Gestione delle Emergenze: la Struttura ha adottato un Piano di Emergenza (ex D.Lgs. 81/08 – D.M. 10/03/98 – D.P.R. 151/11) che si pone l'obbiettivo generale di consentire la migliore gestione possibile delle emergenze che si possono verificare all'interno dei luoghi di lavoro. Il Piano stabilisce compiti e responsabilità in caso di emergenza e gli interventi da attuare per fronteggiare le situazioni di pericolo. Il piano inoltre descrive:

- Le misure di prevenzione e protezione presenti nell'edificio;
- L'organizzazione adottata per fronteggiare le emergenze (squadre di emergenza);
- Le modalità di evacuazione, le vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza e i provvedimenti per evitare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- La procedura di chiamata dei Vigili del Fuoco;



- Le modalità di svolgimento e rendicontazione delle prove di emergenza.

Pianificazione e esecuzione delle riunioni periodiche del SPP: le riunioni periodiche del Servizio Prevenzione e Protezione sono regolarmente calendarizzate e verbalizzate.

Pianificazione ed erogazione di formazione specifica: il piano di formazione annuale include sempre la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/2008 oltre a recepire eventuali esigenze di formazione evidenziate da reparti e servizi.

Gestione degli asset (apparecchiature, impianti, infrastrutture): la collaborazione del RSPP con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico si concretizza nella condivisione dei contenuti dei programmi di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti tecnologici e delle apparecchiature biomediche.

Audit sul sistema sicurezza: audit interni sono regolarmente pianificati, eseguiti e rendicontati alla Direzione.

Modi di comportamento a rischio reato identificati: omicidio e lesioni colpose.

Modo:

- Violare le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Rischio reato: omicidio e lesioni colpose.

Effetto: ottenere un vantaggio economico per i minori costi sostenuti.

Misure preventive già in atto:

- Predisposizione di una struttura dotata di compiti, poteri e responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, in coerenza con l'organico funzionale dell'azienda e nel rispetto della normativa vigente;
- Analisi dei rischi connessi all'attività lavorativa in relazione alla mansione ed alla natura del luogo di lavoro e continuo aggiornamento;
- Elaborazione di un sistema di regole e procedure specifiche per ogni mansione e luogo di lavoro;
- Monitoraggio dei rischi (indicatori) e controllo del rispetto delle regole e delle procedure (riunioni periodiche, audit) a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Formazione e informazione dei neo-assunti, formazione e informazione costante e periodic dei dipendenti/collaboratori della Società;



- Predisposizione di un sistema di valutazione del grado di formazione e informazione del personale;
- Pianificazione e test di un sistema di gestione delle emergenze;
- Aggiornamento continuo dei sistemi di sicurezza, controlli di efficienza e manutenzione;
- Dotazione dei dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento di tutte le attività;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli asset (impianti, apparecchiature, strutture fisiche/immobili).